

Relazione sul Governo
Societario e gli Assetti
Proprietari di
UBI Banca Scpa

Sito web: www.ubibanca.it

Esercizio di riferimento: **2010**

Data: **28 marzo 2011**

Glossario

1. Profilo dell'emittente

2. Informazioni sugli assetti proprietari

- a) Struttura del capitale sociale
- b) Restrizioni al trasferimento di titoli
- c) Partecipazioni rilevanti nel capitale
- d) Titoli che conferiscono diritti speciali
- e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio del diritto di voto
- f) Restrizioni al diritto di voto
- g) Accordi tra azionisti
- h) Clausole di change of control
- i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie
- l) Attività di direzione e coordinamento

3. Compliance

4. Nomina dei Consiglieri di Sorveglianza

5. Consiglio di Sorveglianza

6. Comitati interni al Consiglio di Sorveglianza

7. Comitato Nomine

8. Comitato per la Remunerazione

9. Remunerazione

10. Comitato per il Controllo Interno

11. Comitato Bilancio

12. Comitato Parti Correlate

13. Consiglio di Gestione

- 13.1 Nomina e sostituzione
- 13.2 Composizione
- 13.3 Ruolo del Consiglio di Gestione
- 13.4 Organi delegati
- 13.5 Presidente del Consiglio di Gestione
- 13.6 Altri Consiglieri Esecutivi
- 13.7 Consiglieri indipendenti

14. Collegio dei Probiviri

15. Direzione Generale

16. Sistema di controllo interno

- 16.1 Consigliere esecutivo incaricato del sistema di controllo interno
- 16.2 Preposto al controllo interno
- 16.3 Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001
- 16.4 Società di revisione
- 16.5 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

17. Interessi dei Consiglieri e operazioni con parti correlate

18. Trattamento delle informazioni societarie

19. Rapporti con gli azionisti

20. Assemblee

Allegato A

Tabelle di sintesi

Tab. 1 Informazioni sugli assetti proprietari

Tab. 2 Struttura del Consiglio di Sorveglianza e dei Comitati

Tab. 3 Struttura del Consiglio di Gestione

Allegato 1: Paragrafo sulle "principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria" ai sensi dell'art. 123 bis, comma 2, lett. B) TUF.

Glossario

Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana Spa.

Cod.Civ. / C.C.: il Codice Civile.

Emittente: l'emittente valori mobiliari a cui si riferisce la Relazione.

Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.

Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123 bis TUF.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

TUB: il Decreto Legislativo 385/1993 (Testo Unico Bancario).

1. Profilo dell'Emittente

La presente Relazione è finalizzata a fornire ai Soci ed al mercato un'analisi circa il sistema di corporate governance adottato da Unione di Banche Italiane Scpa (d'ora innanzi UBI Banca), sistema che tiene conto delle previsioni e dei principi contenuti:

- nella normativa in materia di emittenti quotati prevista dal Testo Unico della Finanza (d'ora innanzi TUF) e dai relativi regolamenti di attuazione adottati dalla Consob;
- nella normativa in materia bancaria – con particolare riferimento a quella specifica rivolta alle banche popolari – prevista dal Testo Unico Bancario (d'ora innanzi TUB);
- nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana Spa.

UBI Banca è una banca popolare avente natura di società cooperativa per azioni.

Come tale, UBI Banca è tenuta ad osservare le norme previste dal Codice Civile in tema di società cooperative – ad esclusione di quelle espressamente elencate nell'art. 150 bis del TUB – nonché quelle che disciplinano le società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina propria delle cooperative, come indicato all'art. 2519 del Codice Civile. Le peculiarità proprie della natura di società cooperativa sono espressamente declinate nella Relazione al bilancio di esercizio di UBI Banca Scpa, parte integrante della Relazione sulla gestione, che è stata redatta in ossequio all'art. 2545 C.C. e che enuncia quali sono stati i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

La natura giuridica di banca popolare si sostanzia nella circostanza che ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute e che nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale, secondo quanto previsto dall'art. 30 del TUB. Fanno eccezione al possesso della soglia massima dello 0,50% del capitale sociale gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

UBI Banca ha adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, ritenuto maggiormente rispondente alle esigenze di governance della Capogruppo UBI Banca ed al contempo più appropriato per rafforzare la tutela degli azionisti-soci, soprattutto per il tramite dell'attività del Consiglio di Sorveglianza, organo nominato direttamente dai Soci e rappresentante degli stessi.

La principale peculiarità del modello dualistico consiste nella distinzione tra:

- funzioni di supervisione strategica e controllo, attribuite al Consiglio di Sorveglianza, che assomma alcuni poteri che nel sistema tradizionale sono propri dell'Assemblea (approvazione del bilancio, nomina dei componenti dell'organo gestorio e determinazione dei relativi compensi), del Collegio Sindacale e assume funzioni di "alta amministrazione", in quanto chiamato a deliberare, su proposta del Consiglio di Gestione, in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo nonché in ordine alle operazioni strategiche indicate nello Statuto (art. 46 Statuto Sociale – disponibile sul sito internet www.ubibanca.it alla sezione Corporate Governance - Documenti societari);
- funzione di gestione dell'impresa, attribuita al Consiglio di Gestione, che è competente, in via esclusiva, per il compimento di tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria o straordinaria amministrazione, in coerenza con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza (art. 37 Statuto).

Tale bipartizione consente di individuare i distinti momenti della vita gestionale dell'azienda e di affidarli ai suddetti organi societari che, nei rispettivi ruoli e responsabilità, determinano il funzionamento del governo societario più consono all'assetto della Banca e del Gruppo nell'ambito dell'unico disegno imprenditoriale, in continuo dialogo e collaborazione interfunzionale.


La Banca è quotata al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana Spa. In ragione di ciò, UBI Banca è altresì tenuta ad osservare le norme dettate per gli emittenti quotati dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione emanati dalla Consob.

UBI Banca è Capogruppo del Gruppo Unione di Banche Italiane, strutturato sulla base di un modello federale, polifunzionale e integrato con capogruppo popolare quotata, che esprime gli indirizzi strategici, svolge funzioni di coordinamento ed esercita il controllo su tutte le strutture e società dello stesso Gruppo.

UBI Banca, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, dovuta sia per il rispetto della specifica normativa dettata dall'Autorità di Vigilanza sia in ossequio alla disciplina civilistica, individua gli obiettivi strategici del Gruppo principalmente attraverso il piano industriale e il budget di Gruppo e – ferme restando l'autonomia statutaria ed operativa di ciascuna società appartenente allo stesso – definisce le linee di sviluppo strategico di ciascuna di esse, così che le stesse siano chiamate, da un lato, a prendere parte al conseguimento dei predetti obiettivi nell'ambito di un unico disegno imprenditoriale e, dall'altro lato, a beneficiare dei risultati complessivi dell'attività di indirizzo e coordinamento.

Nella realizzazione della propria missione imprenditoriale UBI Banca mantiene un forte orientamento alla responsabilità sociale, in coerenza con la natura di banca popolare fortemente radicata nelle comunità locali dei territori in cui opera. Questo orientamento è sostenuto dall'adozione di specifici strumenti come la Carta dei Valori, il Codice Etico e il Bilancio Sociale.

Di seguito si riporta un prospetto illustrante la composizione del Gruppo UBI alla data del 31 dicembre 2010:



2. Informazioni sugli assetti proprietari (ex art. 123 bis, comma 1, TUF)

a) Struttura del capitale sociale [ex art. 123 bis, comma 1, lett. a), TUF]

Il capitale sociale di UBI Banca Scpa è interamente composto da azioni ordinarie, negoziate al Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana ed al 31 dicembre 2010 ammontava ad Euro 1.597.864.755 diviso in n. 639.145.902 azioni del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna ed, alla stessa data, i Soci erano 78.340.

In esecuzione di delibera assembleare del 9 maggio 2009 si è proceduto all'emissione di n. 639.145.900 warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011, assegnati gratuitamente agli azionisti della Società alla data del 18 maggio 2009, nel rapporto di 1 warrant ogni azione detenuta, che danno diritto a sottoscrivere azioni ordinarie della Società nel rapporto di 1 azione ogni 20 warrant alla scadenza al prezzo di Euro 12,30, per ciascuna azione ordinaria di nuova emissione¹. Ad esclusivo servizio dell'esercizio dei warrant, l'Assemblea ha approvato un aumento di capitale sociale scindibile, a pagamento, per un controvalore complessivo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 393.074.729 mediante emissione di massime n. 31.957.295 azioni ordinarie, godimento regolare.

Dal 25 giugno 2009 i "warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011" sono negoziati sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana.

Il Consiglio di Gestione, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea e autorizzato dal Consiglio di Sorveglianza, ha deliberato:

- di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo complessivo di Euro 640.000.000, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione in proporzione al numero di azioni possedute;
- di aumentare il capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni per un controvalore complessivo massimo di Euro 640.000.000, comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 256.000.000 azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, con godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e da porre a servizio esclusivo della conversione.

Nel corso del mese di luglio 2009 è stata pertanto perfezionata l'emissione del prestito "UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" con l'emissione, il 10 luglio 2009, di n. 50.129.088 obbligazioni convertibili del valore nominale di 12,75 euro, aventi scadenza 4 anni (10 luglio 2013) e cedola fissa annua lorda del 5,75%, per un importo nominale complessivo di 639.145.872 euro.

Dal 20 luglio le obbligazioni convertibili sono negoziate sul mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana.

Alla luce del possibile inasprimento della regolamentazione prudenziale in materia di capitale prospettato dal documento di consultazione pubblicato nel dicembre scorso dal Comitato di Basilea per la Supervisione Bancaria ("Strengthening the resilience of the banking sector"), i competenti organi aziendali hanno deliberato irrevocabilmente di non avvalersi della facoltà di Regolamento in Denaro/Contanti prevista dagli articoli 7, 12 e 13 del Regolamento del Prestito qualora il valore di mercato delle azioni UBI Banca alla data di riferimento sia superiore all'importo di 12,80 euro (a fronte di un valore nominale dell'obbligazione di 12,75 euro), lasciando immutata la facoltà di scelta per valori inferiori. Tale scelta consente inoltre di mitigare l'effetto sul conto economico (ai sensi dello IAS 32) della volatilità implicita derivante dalla valutazione dell'opzione in presenza di eventuali quotazioni prospettiche del titolo superiori a 12,80 euro.

A far data dal 10 gennaio 2011 i possessori delle obbligazioni appartenenti al prestito "UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" hanno la facoltà di esercitare in qualunque momento - fatti salvi i casi di sospensione previsti dal regolamento del Prestito - il diritto di conversione delle Obbligazioni in azioni UBI Banca; non essendosi verificata alcuna delle fattispecie previste dal Regolamento atte a determinare una variazione del rapporto di conversione fissato all'atto di emissione del Prestito, il Rapporto è pari attualmente a 1 azione ordinaria UBI per 1 Obbligazione, avuto al riguardo presente che le Obbligazioni sono caratterizzate da un valore nominale unitario pari a Euro 12,75 e da un tasso di remunerazione pari al 5,75% annuo lordo corrisposto in rate annuali.

In data 3 marzo 2011 si è provveduto alla conversione di nominali 3.417 obbligazioni UBI 2009/2013 in n. 268 nuove azioni UBI Banca. Il nuovo capitale sociale risulta pertanto essere di Euro 1.597.865.425,00 pari a n. 639.146.170 azioni del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna.

Non vi sono in UBI Banca sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti che escludano l'esercizio diretto dei diritti di voto.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli [ex art. 123 bis, comma 1, lett. b), TUF]

Non sussistono restrizioni al trasferimento dei titoli azionari, essendo le azioni trasferibili nei modi di legge (art. 15 Statuto Sociale).

Clausole di gradimento sono previste esclusivamente per l'ammissione allo status di Socio.

Chi intende diventare Socio deve esibire al Consiglio di Gestione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso domanda scritta contenente, oltre all'indicazione delle azioni possedute, le generalità, il domicilio, la cittadinanza ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale. Ai fini dell'ammissione a Socio è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 250 azioni.

Avute presenti le disposizioni di legge sulle banche popolari, ogni decisione sull'accoglimento delle domande di ammissione a Socio è adottata dal Consiglio di Gestione, anche alla luce dei criteri generali indicati dal Consiglio di Sorveglianza, avuto esclusivo riguardo agli interessi oggettivi della Società, incluso quello alla sua indipendenza ed autonomia, e al rispetto dello spirito della forma cooperativa ed è comunicata all'interessato. Al fine della valutazione di tali requisiti si terrà conto, tra l'altro, di eventuali pregressi rapporti di coloro che hanno presentato domanda di ammissione con Società del Gruppo.

Trattandosi di banca popolare, sussiste il limite del possesso azionario secondo il disposto dell'art. 30 del Testo Unico Bancario e dell'art. 18 dello Statuto, che prevedono che nessuno può possedere un numero di azioni superiore a quello massimo consentito dalla legge, pari allo 0,50% del capitale sociale (limite non applicabile agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi).

1. I titolari dei warrant potranno esercitare il proprio diritto di sottoscrizione per un periodo di 30 giorni di calendario a decorrere dal 1 giugno 2011 a sino al 30 giugno 2011 salve le ipotesi di sospensione di cui all'art. 5 del Regolamento.

Relativamente al limite della quota di possesso del capitale sociale delle banche popolari disposto dalla normativa vigente, la Banca, ai sensi dell'art. 30 del TUB, ha inviato ai soggetti interessati la comunicazione relativa alla violazione del divieto di detenzione di azioni in misura eccedente lo 0,50%.

Ai sensi della normativa vigente il termine per l'adempimento del dovere di alienazione è differito al 31/12/2014 per i soggetti che al 31/12/2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale [ex art. 123 bis, comma 1, lett. c,) TUF]

Alla data della presente Relazione, in base ad informazioni ricevute direttamente dal Gruppo, i seguenti soggetti risultano avere possessori superiori al 2%:

- BlackRock Incorporated (indiretta - gestione del risparmio) 2,854%
- Silchester International Investors LLP (2,292%)
- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (2,278%)
- Fondazione Banca del Monte di Lombardia (2,255%)
- Norges Bank (2,006%)
- Carlo Tassara Spa (2,004%)

d) Titoli che conferiscono diritti speciali [ex art. 123 bis, comma 1, lettera d), TUF]

Non esistono titoli che conferiscano diritti speciali di controllo su UBI Banca.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio del diritto di voto [ex art. 123 bis, comma 1, lett. e,) TUF]

Non esistono meccanismi di esercizio dei diritti di voto per quanto attiene la partecipazione azionaria dei dipendenti.

f) Restrizioni al diritto di voto [ex art. 123 bis, comma 1, lett. f,) TUF]

L'esercizio dei diritti amministrativi è subordinato innanzi tutto allo status di Socio, che si acquisisce, a seguito della delibera di ammissione da parte del Consiglio di Gestione, con l'iscrizione a Libro Soci.

Il rifiuto di ammissione a Socio, per chi fosse regolarmente intestatario di azioni della Società, produce unicamente l'effetto di non consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

Per l'intervento in Assemblea, l'esercizio del voto e per l'eleggibilità alle cariche sociali è necessario che la qualità di Socio sia posseduta da almeno 90 giorni decorrenti dall'iscrizione a libro Soci (art. 25 dello Statuto).

Il Socio, secondo il disposto dell'art. 30 del Testo Unico Bancario e dell'art. 26 dello Statuto, ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

La partecipazione al patrimonio ed agli utili è proporzionata alle azioni possedute (art. 17 Statuto); tuttavia, in caso di mancata alienazione delle azioni eccedenti il limite dello 0,50% del capitale sociale decorso un anno dalla contestazione al detentore della violazione del divieto da parte della Banca, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Banca.

g) Accordi tra azionisti [ex art. 123 bis, comma 1, lett. g,) TUF]

UBI Banca ha ricevuto le seguenti comunicazioni aventi ad oggetto:

- la costituzione, in data 28 maggio 2007, dell'associazione non riconosciuta denominata "Associazione Banca Lombarda e Piemontese", con sede in Brescia, da parte di ex azionisti della cessata Banca Lombarda e Piemontese già partecipanti al "Sindacato di Banca Lombarda e Piemontese" che, per effetto della fusione tra BLP e BPU, sono divenuti Soci di UBI Banca. L'estratto delle principali clausole dello Statuto è stato pubblicato sul quotidiano "ItaliaOggi" del 5 giugno 2007 e successivamente aggiornato con pubblicazione sul quotidiano "Il Giornale" di sabato 23 gennaio 2010;
- la costituzione, in data 23 novembre 2007, dell'associazione non riconosciuta denominata "Gli Amici di UBI Banca", con sede in Bergamo, per iniziativa di n. 28 soci di UBI Banca Scpa. L'estratto delle principali clausole dello Statuto è stato pubblicato sul quotidiano "ItaliaOggi" del 30 novembre 2007 e successivamente aggiornato sul quotidiano "ItaliaOggi" del 5 marzo 2010.

Gli aderenti di entrambe le Associazioni, pur non ritenendo le stesse qualificabili quale patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/98, hanno provveduto comunque all'assolvimento degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla normativa vigente in relazione ad alcune clausole dei rispettivi Statuti, per quanto occorrer possa e alla luce della natura cogente di tale disposizione normativa nonché delle conseguenze previste in caso di mancato rispetto della medesima.

UBI Banca ha inoltre ricevuto una comunicazione relativa alla costituzione, in data 24 gennaio 2011, dell'associazione denominata "TRADIZIONE in UBI BANCA", con sede in Cuneo, da parte di 20 azionisti di UBI Banca scpa.

h) Clausole di change of control [ex art. 123 bis, comma 1, lett. h,) TUF]

Il patto parasociale sottoscritto in data 18 gennaio 2008 da UBI Banca e Prudential e successivamente modificato in data 1° luglio 2010, concernente la joint venture in UBI Pramerica SGR Spa ("SGR"), prevede l'assegnazione alle parti di diritti di acquisto (opzioni call) al verificarsi di taluni eventi predeterminati.

In particolare, in caso di "change of control" di UBI Banca (intendendosi con tale espressione qualsivoglia operazione mediante la quale i) un soggetto acquista direttamente o indirettamente più del 30% del capitale con diritto di voto di UBI Banca; ii) UBI Banca realizza una fusione o altra operazione straordinaria con un'altra entità giuridica e pertanto UBI Banca cessa di esistere, o l'entità giuridica partecipante all'operazione risulta detenere dopo l'operazione più del 30% del capitale con diritto di voto di UBI Banca; iii) la cessione, l'affitto, il trasferimento o altra operazione analoga mediante la quale UBI Banca trasferisce ad un'altra entità giuridica tutte o una parte sostanziale delle proprie attività), Prudential ha la facoltà di trasmettere a UBI Banca una comunicazione che consente a quest'ultima di esercitare un'opzione di acquisto sull'intera partecipazione detenuta da Prudential nella SGR.

In caso di mancato esercizio di tale opzione di acquisto, Prudential ha, alternativamente, la facoltà i) di acquistare l'intera partecipazione nella SGR detenuta dalle Società del Gruppo UBI Banca, o una partecipazione che consenta alla stessa di detenere il 65% del capitale della SGR; ii) di dare mandato ad una banca d'affari per la vendita ad un terzo dell'intero capitale della SGR.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie [ex art. 123 bis, comma 1, lett. m) TUF]

In relazione alla delega conferita dall'Assemblea del 9 maggio 2009 al Consiglio di Gestione per aumentare il capitale sociale, la stessa è stata esercitata nel 2009 ed in merito si rinvia a quanto illustrato al paragrafo a).

Alla data della presente Relazione, non sono in essere ulteriori deleghe per aumentare il capitale sociale o per emettere obbligazioni convertibili.

Per quanto riguarda l'acquisto di azioni proprie, l'Assemblea dei Soci del 24 aprile 2010 ha autorizzato il Consiglio di Gestione – sino all'Assemblea chiamata a deliberare in materia di distribuzione degli utili dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 – all'acquisto di azioni proprie ad un prezzo non superiore a quello ufficiale ovvero di chiusura rilevato nella seduta di mercato precedente ogni singola operazione, a valere sulla "Riserva acquisto azioni proprie" di euro 64.203.000,00 e con l'ulteriore limite che, in ragione delle negoziazioni effettuate, il possesso delle azioni non abbia a superare un numero massimo pari all'1% delle azioni costituenti il capitale sociale.

La medesima Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Gestione all'alienazione di tutte o parte delle azioni proprie che la Società dovesse detenere, ad un prezzo non inferiore a quello ufficiale ovvero di chiusura rilevato nella seduta precedente ogni singola operazione di vendita, con l'intesa che l'importo delle cessioni di azioni detenute riconfluisca, sino alla concorrenza del prezzo di carico, tra le disponibilità iscritte alla "Riserva acquisto azioni proprie".

Nel corso del 2010 e sino alla data della presente Relazione, il mandato all'acquisto di azioni proprie non è stato esercitato.

l) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e seguenti C.C.)

L'emittente non è soggetto ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti C.C..

Per quanto concerne le eventuali ulteriori:

- informazioni richieste dall'art. 123 bis comma 1 lett. i) TUB, si rinvia alla Sezione della Relazione dedicata alla remunerazione ai consiglieri;
- informazioni richieste dall'art. 123 bis comma 1 lett. l) TUB, si rinvia alla sezione della Relazione dedicata al Consiglio di Sorveglianza e all'Assemblea.

3. Compliance [ex art. 123 bis, comma 2, lettera a), TUF]

UBI Banca ha adottato il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (disponibile sul sito www.borsaitalia.it), documento che si rivolge principalmente alle società quotate che hanno adottato il modello di governance tradizionale e che, all'art. 12, dispone che in caso di adozione di un sistema di amministrazione e controllo dualistico o monistico "gli articoli precedenti si applichino in quanto compatibili, adattando le singole previsioni al particolare sistema adottato, in coerenza con gli obiettivi di buon governo societario, trasparenza informativa e tutela degli investitori e del mercato perseguiti dal Codice e alla luce dei criteri applicativi previsti dal presente articolo".

La presente Relazione in particolare si pone quindi l'obiettivo di illustrare in dettaglio, in conformità al dettato dell'art. 12.P.3 del Codice, le modalità con cui il Codice stesso è stato applicato alla Banca, dando altresì conto dei principi che hanno trovato piena adesione e di quelli cui la Banca ha ritenuto di discostarsi anche solo in parte, secondo il noto principio del "comply or explain", anche per il necessario rispetto delle peculiarità proprie di società bancaria cooperativa che, come tale, deve attenersi ad una rigorosa osservanza della normativa prevista dal TUB e dalle conseguenti Istruzioni di Vigilanza dettate da Banca d'Italia.

La Relazione viene redatta inoltre in ossequio alle citate raccomandazioni emanate da Borsa Italiana, ma in particolar modo in esecuzione di quanto previsto dall'art. 89 bis del Regolamento Emittenti che prevede che gli emittenti valori mobiliari pubblichino annualmente le informazioni relative all'adesione a codici di comportamento indicate nell'articolo 123-bis, comma 2, lett. a, del TUF.

La presente Relazione contiene altresì le informazioni sul governo societario e sugli assetti proprietari richieste dall'art. 123 bis del D.Lgs. 58/1998.

L'emittente o sue controllate aventi rilevanza strategica non sono soggetti a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di corporate governance dell'emittente.

Le Pratiche di governo societario sono dettagliate nei diversi paragrafi che compongono la presente relazione.

4. Nomina dei Consiglieri di Sorveglianza

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 23 Consiglieri nominati dall'Assemblea tra i Soci in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla vigente normativa. Almeno 15 componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche.

In particolare, almeno 3 componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate. Ove la causa di incompatibilità di cui al precedente comma non venga rimossa entro 60 giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà automaticamente decaduto.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea procede sulla base di liste in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

In particolare, alla luce delle norme introdotte per il recepimento della Direttiva 2007/86/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nell'Assemblea sociale 2011 verranno proposte alcune modifiche statutarie finalizzate a recepire le nuove disposizioni introdotte con particolare riferimento ai termini per il deposito delle liste. Si rinvia alla relazione che verrà presentata in Assemblea e messa a disposizione sul sito www.ubibanca.it.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate:

- a) direttamente da almeno 500 Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, ovvero da uno o più soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione;
- b) dal Consiglio di Sorveglianza uscente, su proposta del Comitato Nomine e con delibera del Consiglio di Sorveglianza assunta con il voto favorevole di almeno 17 dei suoi componenti, comunque supportata, come precisato sub a), da almeno 500 Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, ovvero da uno o più soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista. Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Ciascun Socio può votare una sola lista.

All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:

- a) nel caso di presentazione di più liste e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera b), dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 22 membri del Consiglio di Sorveglianza;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata ai sensi della disciplina vigente alla lista di cui alla lettera a) è tratto, 1 membro del Consiglio di Sorveglianza, nella persona del primo elencato di detta lista. Qualora tale lista abbia ottenuto almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla stessa saranno tratti, oltre al primo indicato in detta lista, ulteriori 2 membri del Consiglio di Sorveglianza, nelle persone del secondo e terzo nominativo elencati in detta lista. Qualora tale lista abbia conseguito almeno il 30% dei voti espressi in Assemblea, saranno invece tratti, oltre al primo indicato in detta lista, ulteriori 4 membri nelle persone del secondo, terzo, quarto e quinto nominativo elencati in detta lista. Conseguentemente, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, rispettivamente, 20 ovvero 18 membri del Consiglio di Sorveglianza;
- c) qualora la lista di minoranza di cui alla lettera b) contenesse i nominativi di soli 2 candidati, il terzo consigliere, ed eventualmente il quarto ed il quinto in caso di conseguimento di almeno il 30% dei voti, saranno tratti dalla lista di maggioranza nelle persone non risultate già elette nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa. Nel caso in cui venga proposta validamente un'unica lista, tutti i 23 Consiglieri di Sorveglianza verranno tratti da tale lista, qualora la stessa ottenga la maggioranza richiesta per l'assemblea ordinaria. Per la nomina di quei consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età. Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza, subentra il primo candidato non eletto di detta lista; in mancanza, la nomina avviene da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine. In caso di cessazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza e/o del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea ordinaria provvede, senza indugio, all'integrazione del Consiglio e alla nomina del Presidente e/o del Vice Presidente Vicario dello stesso, non operando in tal caso il meccanismo di sostituzione di cui sopra, potendo comunque all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine. Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:
 - nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;
 - nel caso in cui siano stati nominati, in funzione dei voti espressi dai Soci, gli ulteriori 2 ovvero 4 Consiglieri tratti dalla lista di minoranza, i relativi sostituti verranno tratti dalla lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata in base al numero decrescente di voti conseguito e che abbia ottenuto almeno, a seconda del caso, il 15% ovvero il 30% dei voti espressi in Assemblea; in mancanza, i Consiglieri da sostituire saranno tratti dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, si procederà con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa;

- nel caso in cui i due ovvero i quattro Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza siano già stati sostituiti, ai sensi del precedente comma, traendoli dalla lista di maggioranza o siano stati nominati con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa ai sensi di quanto sopra previsto, per la sostituzione dell'ulteriore Consigliere di minoranza subentra il primo candidato indicato nelle eventuali altre liste di minoranza individuate in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito; qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

I candidati subentranti, individuati ai sensi del presente articolo, dovranno confermare la propria accettazione alla carica unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Il componente del Consiglio di Sorveglianza chiamato a sostituire quello mancante dura in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.

5. Consiglio di Sorveglianza

Le funzioni del Consiglio di Sorveglianza sono indicate all'art. 46 dello Statuto, in base al quale il Consiglio stesso:

- a) nomina, su proposta del Comitato Nomine, e revoca i componenti del Consiglio di Gestione ed il suo Presidente e Vice Presidente, determinandone i compensi sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, lett. b); determina, sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, lett. b), i compensi dei consiglieri di gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati; fermo quanto previsto dall'Articolo 32, secondo comma, dello Statuto, e fermo comunque il caso di sostituzione di membri del Consiglio di Gestione anzitempo cessati, il Consiglio di Sorveglianza provvede al rinnovo del Consiglio di Gestione nella prima adunanza successiva alla sua nomina da parte dell'Assemblea;
- b) delibera, tenuto conto delle relative proposte del Consiglio di Gestione, sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo;
- c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione;
- d) autorizza il Consiglio di Gestione a esercitare la delega per gli aumenti di capitale sociale o l'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente conferita dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e/o dell'art. 2420-ter Cod. Civ.;
- e) esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- f) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- g) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, settimo comma, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- h) riferisce per iscritto all'Assemblea dei Soci convocata ai sensi dell'art.2364-bis Cod.Civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;
- i) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;
- l) esprime il parere obbligatorio in ordine al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- m) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, nonché in ordine alle operazioni strategiche di seguito indicate, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti e fermo restando che la predetta delibera del Consiglio di Sorveglianza non sarà necessaria per le operazioni previste ai punti (iii), (iv), (v), (vi) e (vii) ove si tratti di operazioni per le quali sono stati già definiti gli elementi principali nell'ambito dei piani industriali già approvati dal Consiglio di Sorveglianza medesimo:
 - (i) operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della Società, fusioni e scissioni;
 - (ii) modifiche statutarie;
 - (iii) operazioni previste dall'art. 36, secondo comma, lett. b);
 - (iv) acquisti da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società nonché operazioni comportanti la riduzione della partecipazione detenuta direttamente o indirettamente in società controllate;
 - (v) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda, conferimenti, scorpori, nonché investimenti o disinvestimenti che comportino impegni il cui valore, per ogni operazione, sia superiore al 4% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato o incida per più di 50 b.p. sul Core Tier 1 Ratio quali risultanti dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;
 - (vi) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni non di controllo il cui valore, per ogni operazione, sia superiore all'1% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero aventi rilevanza da un punto di vista istituzionale o di Sistema;
 - (vii) stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali di rilevanza strategica tenuto conto delle attività e/o dei volumi coinvolti e/o del profilo dei partners ed in relazione alle linee programmatiche ed agli obiettivi previsti dal Piano Industriale approvato;
- n) esprime con il voto favorevole di almeno 17 dei suoi componenti, il proprio parere non vincolante sulle candidature proposte dal Consiglio di gestione alla carica di Consigliere di Amministrazione e Sindaco delle società controllate elencate all'art. 36, comma 2, lett. b) dello Statuto sociale (Banca Popolare Commercio e Industria Spa, Banca Popolare di Bergamo Spa, Banca Popolare di Ancona Spa, Banca Carime Spa, Centrobanca Spa, Banco di Brescia Spa e Banca Regionale Europea Spa);
- o) determina, tenuto anche conto delle proposte del Consiglio di Gestione, gli orientamenti strategici e le politiche di gestione e controllo dei rischi, verificandone nel continuo l'adeguatezza e l'attuazione da parte del Consiglio di Gestione medesimo;
- p) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine alle politiche di gestione del rischio di conformità e alla costituzione della funzione di conformità alle norme;
- q) formula le proprie valutazioni in ordine alla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni; valuta, per gli aspetti di competenza, il grado di efficienza ed adeguatezza del sistema dei controlli interni; esprime il proprio parere in ordine alla nomina e revoca, da parte del Consiglio di Gestione, del responsabile della funzione di controllo interno e del responsabile della funzione di conformità;
- r) approva e verifica periodicamente l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, determinato dal Consiglio di Gestione;
- s) approva i regolamenti aziendali attinenti il proprio funzionamento nonché, di concerto con il Consiglio di Gestione, i regolamenti relativi ai flussi informativi tra gli organi aziendali nonché relativi al sistema dei controlli interni;
- t) approva le politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;

- u) su proposta del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, elaborata nel rispetto dell'art. 47 comma II, lett. h) dello statuto sociale, delibera in ordine agli indirizzi ed ai progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
- v) delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt.2505 e 2505-bis Cod.Civ.;
- z) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art.2436 Cod.Civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, previa consultazione con il Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

L'Assemblea dei soci di UBI Banca scpa tenutasi il 24 aprile 2010 ha nominato per gli esercizi 2010-2011-2012 il Consiglio di Sorveglianza, procedendo alla nomina dell'avv. Corrado Faissola quale Presidente e dell'avv. Giuseppe Calvi quale Vice Presidente Vicario.

Il Consiglio di Sorveglianza nella medesima data ha proceduto quindi alla nomina del dr. Alberto Folonari e del signor Mario Mazzoleni quali Vice Presidenti.

Il Consiglio di Sorveglianza risulta composto come segue:

Faissola Corrado	Presidente
Calvi Giuseppe	Vice Presidente Vicario
Folonari Alberto	Vice Presidente
Mazzoleni Mario	Vice Presidente
Albertani Battista	Consigliere
Bazoli Giovanni	Consigliere
Bellini Luigi	Consigliere
Cattaneo Mario	Consigliere
Fidanza Silvia	Consigliere
Fontana Enio	Consigliere
Garavaglia Carlo	Consigliere
Gusmini Alfredo	Consigliere
Gussalli Beretta Pietro	Consigliere
Lucchini Giuseppe	Consigliere
Lucchini Italo	Consigliere
Manzoni Federico	Consigliere
Musumeci Toti S.	Consigliere
Orlandi Sergio	Consigliere
Pedersoli Alessandro	Consigliere
Perolari Giorgio	Consigliere
Pivato Sergio	Consigliere
Sestini Roberto	Consigliere
Zannoni Giuseppe	Consigliere

Sono disponibili sul sito di UBI Banca i curricula dei membri del Consiglio di Sorveglianza.

L'Assemblea ha proceduto alla nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza, del Presidente e del Vice Presidente Vicario come sopra indicati, sulla base di due liste regolarmente presentate, con le modalità di cui all'articolo 45 dello Statuto Sociale:

- Lista depositata in data 6 aprile 2010 dal Consiglio di Sorveglianza. Tale lista ha avuto il supporto di n. 691 soci rappresentanti n. 24.549.355 azioni pari al 3,84% del capitale sociale di UBI Banca scpa e contemplava le seguenti candidature:
 - 1) Corrado Faissola - Presidente
 - 2) Giuseppe Calvi - Vice Presidente Vicario
 - 3) Battista Albertani
 - 4) Enio Fontana
 - 5) Giovanni Bazoli
 - 6) Carlo Garavaglia
 - 7) Luigi Bellini
 - 8) Alfredo Gusmini
 - 9) Mario Cattaneo
 - 10) Italo Lucchini
 - 11) Silvia Fidanza
 - 12) Mario Mazzoleni
 - 13) Alberto Folonari
 - 14) Toti S. Musumeci
 - 15) Pietro Gussalli Beretta
 - 16) Sergio Orlandi
 - 17) Giuseppe Lucchini
 - 18) Alessandro Pedersoli
 - 19) Federico Manzoni
 - 20) Giorgio Perolari
 - 21) Sergio Pivato
 - 22) Roberto Sestini
 - 23) Paolo Ferro Luzzi

- Lista denominata “1000 Miglia” depositata in data 8 aprile 2010 da Giuseppe Zannoni. Tale lista ha avuto il supporto di n. 6 soci rappresentanti n. 3.197.847 azioni pari al 0,5003% del capitale sociale di UBI Banca scpa e contemplava le seguenti candidature:
 - 1) Giuseppe Zannoni - Presidente
 - 2) Silvana Dall’Orto - Vice Presidente Vicario

In Assemblea:

- i voti espressi a favore della Lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza sono stati n. 1.860;
 - i voti espressi a favore della Lista 1000 Miglia sono stati n. 279.
- La percentuale dei voti espressi a favore della Lista 1000 Miglia è stata inferiore al 15% dei voti espressi in Assemblea.

Il Consiglio di Sorveglianza nella riunione del 14 maggio 2010 ha verificato la sussistenza, in capo a tutti i Consiglieri di Sorveglianza in carica, dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa. Anche in considerazione delle peculiarità che caratterizzano il Consiglio di Sorveglianza nell’ambito del modello dualistico, tutti i Consiglieri di Sorveglianza risultano indipendenti con riferimento altresì ai requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina.

Un apposito Regolamento disciplina le regole di funzionamento del Consiglio di Sorveglianza con particolare riferimento a:

- calendario delle riunioni
- formazione dell’ordine del giorno e convocazione
- preventiva trasmissione ai componenti del Consiglio di Sorveglianza del materiale relativo agli argomenti posti all’ordine del giorno
- documentazione e verbalizzazione del processo decisionale
- comunicazioni delle determinazioni assunte
- comitati costituiti all’interno del Consiglio di Sorveglianza.

Nel medesimo Regolamento viene dedicata una specifica sezione ai flussi informativi.

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 60 giorni; le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, ed una volta all’anno nella città di Milano. Il Consiglio di Sorveglianza è validamente costituito con la maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. È prevista una maggioranza qualificata (voto favorevole di almeno 17 Consiglieri) per la modifica del Regolamento del Comitato Nomine, per le proposte di modifica dello Statuto sociale, per le deliberazioni riguardanti proposte di cui all’art. 36, secondo comma, lett. b) dello statuto e per le altre materie in relazione alle quali lo Statuto prevede maggioranze qualificate.

L’avviso di convocazione contiene l’elenco delle materie da trattare ed è inviato almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto ad un giorno.

Al fine di agevolare la partecipazione alle sedute consiliari, lo Statuto prevede la partecipazione a distanza mediante l’utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza.

Nel corso dell’esercizio 2010 il Consiglio di Sorveglianza si è riunito 21 volte e la durata media delle riunioni è stata di 4 ore.

In merito si segnala che per il 2011 sono state programmate n. 13 riunioni, di cui n. 4 già tenutesi.

Il Consiglio di Sorveglianza ha avuto costanti incontri con la società incaricata della revisione KPMG Spa.

Per quanto concerne gli ulteriori incarichi conferiti a KPMG e alle società facenti parte della relativa rete, si rinvia alla specifica informativa riportata nella Relazione del Consiglio di Sorveglianza all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Sorveglianza, dopo la propria nomina, ha proceduto ad effettuare, con esito positivo, una verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza in capo a tutti i propri componenti.

Successivamente il Consiglio di Sorveglianza ha altresì effettuato un’autovalutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso nonché dei Comitati costituiti al proprio interno, attraverso un’analisi condotta in sede consiliare, dopo aver richiesto a ciascun consigliere la compilazione di un apposito questionario di autovalutazione.

In particolare è stata esaminata la dimensione e la composizione del Consiglio e dei Comitati e, prendendo a riferimento le vigenti disposizioni statutarie, le competenze professionali dei vari Consiglieri, valutando il tutto in rapporto alla dimensioni aziendali ed alle connesse attività.

A seguito degli approfondimenti condotti e delle valutazioni effettuate il Consiglio di Sorveglianza ha confermato all’unanimità l’adeguatezza della propria dimensione e funzionamento, ritenendo che il complessivo svolgimento dei lavori consiliari e dei Comitati, in termini di organizzazione, approfondimento degli argomenti, partecipazione dei Consiglieri alle sedute ed alla discussione, consenta al Consiglio di Sorveglianza ed ai Comitati costituiti al proprio interno, di svolgere in modo efficace ed efficiente le proprie funzioni.

6. Comitati interni al Consiglio di Sorveglianza [ex. art. 123 bis, comma 2, lettera d), TUF]

Pur nel rispetto del principio di collegialità nello svolgimento dei propri compiti, il Consiglio di Sorveglianza – in relazione alle competenze allo stesso attribuite, alla sua composizione e alle caratteristiche dei suoi componenti – ha deliberato di costituire nel suo ambito, in conformità di quanto indicato dalla Banca d’Italia ed in adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana e nelle disposizioni di Vigilanza, specifici Comitati con funzioni propositive, consultive e istruttorie. Tali Comitati sono stati istituiti al fine di consentire al Consiglio di Sorveglianza stesso di adottare le proprie decisioni con maggiore cognizione di causa e sono composti – così come raccomandato dal Codice di Autodisciplina – da più di tre membri:

- Comitato Nomine	6 membri
- Comitato per la Remunerazione	5 membri
- Comitato per il controllo interno	5 membri
- Comitato per il bilancio	4 membri

Le riunioni di detti Comitati vengono regolarmente verbalizzate. Nello svolgimento delle loro funzioni i Comitati hanno la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, di avvalersi di consulenti esterni disponendo a tal fine di adeguate risorse finanziarie.

In conformità a quanto previsto nel *“Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate di UBI Banca ScpA”* adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-bis c.c. nonché del Regolamento Consob in materia di parti correlate adottato con Delibera n. 17221/2010 e successive modificazioni, il Consiglio di Sorveglianza ha costituito al proprio interno un *“Comitato Parti Correlate”*, composto da 3 membri, il quale è chiamato a svolgere le funzioni a esso assegnate dal Regolamento interno, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Consob.

Le procedure previste dal Regolamento interno, ivi compresi pertanto i compiti assegnati al Comitato Parti Correlate, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2011.

7. Comitato Nomine

Il Comitato per le Nomine (di cui fanno parte, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza con funzioni di Presidente, ed il Vice Presidente Vicario) è composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

- Corrado Faissola in qualità di Presidente
- Giovanni Bazoli
- Giuseppe Calvi
- Alberto Folonari
- Carlo Garavaglia
- Mario Mazzoleni

Il Comitato è disciplinato da un apposito Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento.

In particolare il Comitato Nomine in conformità a quanto previsto dallo statuto, tra l'altro:

- individua i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Sorveglianza da proporre al Consiglio di Sorveglianza medesimo per la presentazione della lista all'Assemblea;
- individua i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Gestione da proporre al Consiglio di Sorveglianza.

Il Comitato Nomine nel corso del 2010 si è riunito 4 volte. Nel 2011 si è già tenuta 1 riunione.

Nel 2010 il Comitato Nomine ha svolto l'attività di competenza relativamente alle designazioni da effettuare nell'ambito degli organi sociali di UBI Banca ed al rilascio del parere non vincolante da parte del Consiglio di Sorveglianza per le designazioni negli organi sociali di alcune banche del Gruppo.

8. Comitato per la Remunerazione

Il Comitato per la Remunerazione è composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

- Alessandro Pedersoli in qualità di Presidente
- Giuseppe Calvi
- Alberto Folonari
- Giuseppe Lucchini
- Toti S. Musumeci

Il Comitato è disciplinato da un apposito Regolamento che ne determina i compiti e le modalità di funzionamento.

In particolare formula:

- proposte per le determinazioni che il Consiglio di Sorveglianza deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per la fissazione della remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza, per la remunerazione dei Consiglieri di Gestione, sulle politiche di remunerazione e incentivazione degli organi sociali, dei dipendenti e dei collaboratori non legali alla società da rapporti di lavoro subordinato.
- pareri in merito alle deliberazioni in materia di remunerazione e incentivazione ai fini della verifica della coerenza delle stesse con le politiche di remunerazione deliberate dal Consiglio di Sorveglianza.

Per la determinazione di quanto previsto dal Regolamento il Comitato può avvalersi di consulenti esterni a spese della Banca.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il comitato per la remunerazione ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

Nel corso del 2010 il Comitato per la Remunerazione si è riunito 11 volte ed ha esaminato le politiche in materia di remunerazione e incentivazione di gruppo, le proposte per le determinazioni che il Consiglio di Sorveglianza ha sottoposto all'approvazione dell'Assemblea per la fissazione della remunerazione del Consiglio di Sorveglianza, della remunerazione e delle politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di gestione, la remunerazione dell'alta dirigenza e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Nel 2011 si sono già tenute n. 2 riunioni.

9. Remunerazione

Consiglio di Sorveglianza

L'Assemblea determina la remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, importo che viene ripartito fissando i compensi per il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti nonché per i componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni dallo Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso, considerata, tra l'altro, la partecipazione ai Comitati.

Non esistono accordi con i Consiglieri di Sorveglianza che prevedano indennità in caso di dimissioni o revoca senza giusta causa o se il loro rapporto da lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi di Statuto, ha stabilito – sentito il Comitato per la Remunerazione – i compensi del Consiglio di Gestione e dei suoi componenti investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe.

La remunerazione dei Consiglieri di Gestione non è legata ai risultati economici conseguiti dalla Banca. Per quanto concerne il Consigliere Delegato, quale massimo Dirigente della Banca, è prevista una parte variabile della retribuzione determinata sulla base dei criteri definiti per tutta la categoria dirigenziale. Nessun Consigliere di Gestione risulta destinatario di piani di incentivazione.

Nell'ambito del compenso deliberato a favore del Consigliere Delegato, è previsto il riconoscimento di Euro 100.000 annui per patto di non concorrenza (per un periodo di un anno dalla cessazione).

Non esistono accordi con i Consiglieri di Gestione che prevedano indennità in caso di dimissioni o licenziamento/revoca senza giusta causa o se il loro rapporto da lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

Piani di Successione

Al fine di garantire continuità e certezza alla gestione aziendale ed in conformità alle raccomandazioni recentemente fornite da Consob, UBI Banca ha deciso di avviare, anche con l'ausilio di una società leader nel settore, un processo di "Senior Leadership Succession" che, nel rispetto delle prerogative statutarie e delle disposizioni regolamentari interne, consenta di identificare e valutare quei manager che possono essere considerati come possibili candidati alla successione nelle posizioni di "Senior Leadership" di UBI Banca (Amministratore Delegato e Direttore Generale).

Il "Senior Leadership Succession" consente di supportare gli organi coinvolti nel procedimento di selezione e nomina dei candidati per le posizioni di "Senior Leadership", in una serie di temi critici quali:

- La comprensione del valore dei candidati interni alla successione.
- L'identificazione per ciascun manager dei punti di forza, delle aree di miglioramento da colmare attraverso possibili azioni di ulteriore valorizzazione, del contesto aziendale e di business (crescita, ristrutturazione costi, internazionalizzazione, ...) in cui ogni singolo candidato può essere considerato come maggiormente adeguato a ricoprire il ruolo di Direttore Generale o di Consigliere Delegato.

Il progetto generalmente verrà effettuato e rivisto su base annuale e svolto per fronteggiare situazioni pianificate (ad esempio, pensionamento nel breve – medio termine del Top Management) o per trovarsi pronti ad affrontare in modo professionale e strutturato situazioni impreviste.

I candidati da valutare alla successione sono i manager che all'interno del Gruppo ricoprono le posizioni di leadership maggiormente importanti. Qualora l'esito delle valutazioni dei candidati interni fosse insoddisfacente, verrà esaminata la possibilità di estendere la valutazione a candidati operanti sul mercato esterno.

10. Comitato per il Controllo Interno

Il Comitato per il controllo interno è composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza, tutti iscritti al Registro dei Revisori Contabili:

- Sergio Pivato, in qualità di Presidente
- Luigi Bellini
- Mario Cattaneo
- Alfredo Gusmini
- Italo Lucchini

Il Comitato è disciplinato da un apposito Regolamento che ne determina i compiti e le modalità di funzionamento.

Il Comitato ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di Sorveglianza nell'assolvimento delle proprie competenze in qualità di organo di controllo, così come definite dalla normativa pro tempore vigente.

Nell'ambito di tale compito il Comitato supporta il Consiglio di Sorveglianza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 attinenti al sistema dei controlli interni e alle altre attività a supporto del Consiglio di Sorveglianza nell'esercizio delle funzioni di organo di controllo.

Il Comitato esercita le funzioni attribuite al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell'art.19 del D.Lgs n.39 del 27 gennaio 2010, ed in particolare esercita le seguenti attività di vigilanza su:

- processo di informativa finanziaria;
- efficacia del sistema di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio;
- revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- indipendenza del soggetto incaricato della revisione, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione.

Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento dell'attività sociale.

Almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno, a rotazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.

Nel corso dell'esercizio 2010 il Comitato per il Controllo Interno si è riunito 28 volte, concentrando principalmente la propria attività:

- sulle più rilevanti tematiche concernenti il sistema dei controlli interni della Banca ed il contesto normativo, quali:
 - gli aspetti di governance aziendale, anche in relazione alle previsioni contenute nel Codice di autodisciplina delle società quotate, nel Regolamento del Consiglio di Sorveglianza, nei Regolamenti dei Comitati interni al medesimo, nonché inerenti i relativi flussi informativi;
 - la declinazione dei principi e degli elementi costitutivi del sistema dei controlli interni nell'ambito delle Policy, del Regolamento di Gruppo e del Regolamento di Capogruppo;
 - i lavori di rafforzamento del sistema dei controlli interni e, in tale ambito, il coordinamento delle funzioni di primo e secondo livello anche attraverso l'attività svolta dalla Macro Area Controllo Rischi;
 - la valutazione dell'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni;
 - le attività dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 di UBI Banca;
 - i rapporti con i Collegi Sindacali delle Controllate, anche tramite specifici incontri;
- sulle politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione adottate, attraverso iniziative volte a verificarne l'adeguatezza e la rispondenza al quadro normativo di riferimento;
- in relazione al progetto che ha portato all'evoluzione della Macro Area Audit, sull'assetto, gli organici, gli strumenti operativi della Funzione di revisione interna di Gruppo e sulle interazioni di quest'ultima con le altre strutture aziendali;
- sulle attività di indirizzo e di coordinamento svolte dalla Capogruppo, dove è stata dedicata particolare attenzione agli avvenimenti che hanno interessato le Società Controllate, con riferimento alle dinamiche esistenti nelle relazioni fra le stesse e la Banca, al fine di esaminare il corretto esercizio delle attività di controllo strategico e gestionale in qualità di Capogruppo;
- sulle tematiche connesse con il sistema di gestione dei rischi e di determinazione del patrimonio;
- sulla prestazione di servizi di investimento, con particolare riguardo al rispetto delle previsioni della direttiva MiFID;
- sull'ambito delle obbligazioni bancarie garantite, esaminando anche gli esiti dei controlli svolti dalla Funzione di revisione interna sul programma di emissione di covered bond;
- sulle tematiche inerenti alla normativa in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo seguendo, nello specifico, l'evolvere del Progetto "Ottimizzazione Modello Antiriciclaggio" avviato dalla Banca;
- sugli assetti organizzativi e contabili della Banca, con particolare attenzione all'evoluzione del progetto "BPR Amministrazione" e alle modalità di alimentazione dei sottosistemi informativi;
- sugli aspetti interessati dalla normativa in tema di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, in particolare presiedendo il processo di ricerca e selezione della società di revisione, a supporto del Consiglio di Sorveglianza per la formulazione della proposta all'Assemblea per il conferimento dell'incarico di revisione;
- sull'informativa, sia periodica sia concernente specifiche indagini, riguardante gli esiti delle analisi svolte da parte della Funzione di revisione interna;
- sui rapporti con le Autorità di Vigilanza, in particolare per quanto concerne le richieste di autodiagnosi in merito a specifiche operatività nonché visite ispettive sulla Banca e sulle Società Controllate.

Nel 2011 si sono già tenute 7 riunioni.

11. Comitato Bilancio

Il Comitato per il Bilancio è composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

- Carlo Garavaglia in qualità di Presidente
- Mario Cattaneo
- Federico Manzoni
- Sergio Orlandi

Il Comitato per il Bilancio ha il compito di supportare, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di Sorveglianza nelle proprie competenze, così come definite dalla normativa pro tempore vigente, relative all'approvazione del bilancio e all'esame delle situazioni periodiche, esprimendo in merito il proprio parere, al fine di consentire al Consiglio stesso di assumere le proprie determinazioni in modo consapevole e informato. In particolare, nell'ambito di tale compito, il Comitato soddisfa le esigenze conoscitive e critiche del Consiglio di Sorveglianza svolgendo compiti istruttori di conoscenza contabile ex ante rispetto alla redazione del bilancio individuale e consolidato e alla predisposizione della relazione finanziaria semestrale e dei resoconti intermedi di gestione, seguendo la redazione dei documenti contabili sulla base dell'esame dei dati nel loro progressivo formarsi e delle relative informazioni via via rese disponibili. Il Comitato espleta i propri compiti avvalendosi in via ordinaria dei flussi informativi previsti per il Consiglio di Sorveglianza nell'apposito Regolamento, nonché dei contributi informativi del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Nel corso del 2010 il Comitato per il Bilancio si è riunito 12 volte ed ha concentrato la propria attività sull'esame dei Bilanci della Capogruppo individuale e consolidato, della Relazione Finanziaria Semestrale e dei Resoconti Intermedi di Gestione di marzo e settembre. In tale contesto, il Comitato ha svolto un'azione istruttoria di conoscenza contabile seguendo la redazione dei menzionati documenti sulla base dell'esame dei dati nel loro progressivo formarsi e delle relative informazioni via via rese disponibili per il tramite del Dirigente preposto.

Inoltre, il Comitato per il Bilancio, sempre nell'esercizio delle proprie funzioni istruttive, consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Sorveglianza, si è occupato di approfondire i processi di formazione dei valori di bilancio presso le principali società del Gruppo.

Sono stati infine condotti ulteriori approfondimenti in merito a:

- il trattamento contabile e fiscale del Progetto di Ottimizzazione Territoriale;
- lo stato di avanzamento dei lavori del Progetto Basilea 2 per gli aspetti che coinvolgono maggiormente elementi di natura tecnica con riflessi amministrativo-contabili e di bilancio.

Nel 2011 si sono già tenute 4 riunioni.

12. Comitato Parti Correlate

Il Comitato Parti Correlate è chiamato a formulare il proprio motivato parere sulla sussistenza dell'interesse di UBI Banca al compimento delle Operazioni con Parti Correlate nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Tale Comitato risulta composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

- Federico Manzoni in qualità di Presidente
- Silvia Fidanza
- Sergio Orlandi.

I compiti e le modalità di funzionamento del Comitato parti Correlate sono disciplinati nell'ambito del suddetto "Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate di UBI Banca ScpA" disponibile sul sito www.ubibanca.it.

Le procedure previste dal Regolamento interno, ivi compresi pertanto i compiti assegnati al Comitato Parti Correlate, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2011.

Nel 2011 si è riunito 1 volta per definire le proprie modalità operative.

13. Consiglio di Gestione

13.1. Nomina e sostituzione [ex art. 123 bis, comma 1, lettera l), TUF]

Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri, compresi fra essi un Presidente, un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato.

I componenti del Consiglio di Gestione vengono nominati fra i Soci aventi diritto di voto da parte del Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine, previa determinazione del loro numero.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione ai sensi dell'Articolo 46, lettera a) dello statuto sociale e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione sino a che ricoprano tale carica.

In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, sempre su proposta del Comitato Nomine. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Inoltre almeno la maggioranza di detti componenti deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali e/o gestionali in società finanziarie e/o mobiliari e/o bancarie e/o assicurative in Italia o all'estero.

In conformità a quanto previsto dallo Statuto (art. 30) i membri del Consiglio di Gestione possono essere Amministratori, membri del Consiglio di Gestione o Direttori Generali di società concorrenti; peraltro viene richiesta l'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza qualora si tratti di società esterne al Gruppo ovvero comunque non partecipate dalla società.

In relazione a quanto precede nel mese di settembre 2009 il Consiglio di Sorveglianza per quanto occorrer possa e con riferimento alle cariche ricoperte nell'ambito del gruppo, ha valutato favorevolmente e quindi autorizzato l'ingresso del Consigliere di Gestione dr. Giampiero Auletta Armenise nel Consiglio di Amministrazione della società Rothschild SpA Italia con la carica di Presidente non esecutivo.

In conformità alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il Consiglio di Gestione è costituito in prevalenza da Consiglieri esecutivi, in coerenza con l'attribuzione al Consiglio di Sorveglianza della funzione di supervisione strategica (vedi dettaglio nella tabella di sintesi n. 2)

I Consiglieri di Gestione infatti sono attivamente coinvolti nella gestione della società in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione il quale, per specifico dettato statutario, esercita collegialmente le proprie principali attività in via esclusiva senza possibilità di delega.

Oltre al Consigliere Delegato, lo Statuto (art. 39) assegna al Presidente ed al Vice Presidente poteri e funzioni che sottolineano il loro coinvolgimento nell'amministrazione della Banca.

L'impegno e la responsabilità gestoria dei Consiglieri esecutivi si esplica, oltre che nell'ambito del Consiglio di Gestione, anche a livello di Gruppo attraverso l'assunzione di incarichi nell'ambito degli organi di amministrazione delle principali società controllate da UBI Banca, contribuendo attivamente a garantire l'osservanza da parte delle varie componenti del Gruppo delle disposizioni emanate dalla Capogruppo nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento.

13.2. Composizione [ex art. 123 bis, comma 2, lettera d), TUF]

Il Consiglio di Gestione è stato nominato dal Consiglio di Sorveglianza del 27 aprile 2010, che ha determinato in 10 il numero dei componenti, ne ha nominato all'unanimità i membri e ha nominato Presidente il dr. Emilio Zanetti e Vice Presidente il dr. Flavio Pizzini,

indicando il dr. Victor Massiah quale Consigliere Delegato, nominato quindi dal Consiglio di Gestione nella riunione del 28 aprile 2010. Il Consiglio di Sorveglianza nella riunione del 30 giugno 2010 ha deliberato di elevare da 10 a 11 il numero dei componenti del Consiglio di Gestione e ha nominato il dr. Gian Luigi Gola quale undicesimo componente.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Gestione risulta attualmente così composto:

Zanetti Emilio	Presidente
Pizzini Flavio	Vice Presidente
Massiah Victor	Consigliere Delegato
Auletta Armenise Giampiero	Consigliere
Camadini Giuseppe	Consigliere
Cera Mario	Consigliere
Frigeri Giorgio	Consigliere
Gola Gian Luigi	Consigliere
Lupini Guido	Consigliere
Moltrasio Andrea	Consigliere
Polotti Franco	Consigliere

Sono disponibili sul sito di UBI Banca i curricula dei membri del Consiglio di Gestione; per tutti i consiglieri vengono illustrate nell'allegato A) le cariche dagli stessi ricoperte in società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Il Consiglio di Gestione resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012.

È stato verificato per i componenti del Consiglio di Gestione il possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente per l'assunzione della carica.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione è necessaria – in via generale e salvo che la relativa delibera debba essere adottata mediante ricorso a quorum qualificati – la presenza di più della metà dei componenti in carica.

Al Consiglio di Gestione si applicano le disposizioni del "Regolamento interno in materia di limiti al cumulo degli incarichi", adottato dalla Capogruppo nel giugno del 2009 a seguito di delibera del Consiglio di Sorveglianza e successivamente trasmesso alle banche del Gruppo per il relativo recepimento.

La disciplina regolamentare trova applicazione nei confronti dei membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo, degli amministratori e dei membri effettivi del collegio sindacale delle banche del Gruppo, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, fra cui la disciplina in materia di limiti al cumulo degli incarichi dei membri degli organi di controllo di emittenti quotati e società con strumenti finanziari diffusi, che il Regolamento estende ai membri effettivi del collegio sindacale di tutte le banche del Gruppo.

Le norme del Regolamento dispongono che gli amministratori, oltre a non poter assumere più di cinque incarichi in società emittenti non appartenenti al Gruppo, possono assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso società del Gruppo e società esterne, nel limite massimo di sei punti complessivi, risultanti dall'applicazione di un modello di calcolo che prevede l'attribuzione dei pesi alle diverse tipologie di incarico in funzione delle categorie di società. Inoltre, gli amministratori non possono assumere più di due incarichi in società di diritto estero esterne al Gruppo e comunque non partecipate.

Con riferimento ai gruppi di società, per gli esponenti di società controllate, che svolgono la medesima funzione anche nella capogruppo, il Regolamento prevede una riduzione del cinquanta per cento del peso dell'incarico ricoperto nella società controllata, in considerazione delle sinergie derivanti dalla conoscenza di fatti e situazioni che riguardano l'intero gruppo di appartenenza e che pertanto riducono, a parità di condizioni, l'impegno rispetto a quello dell'attività svolta in società di analoghe caratteristiche ma autonome. Analogamente, il Regolamento prevede una riduzione del trenta per cento del peso dell'incarico ricoperto dai Consiglieri di Gestione di UBI Banca in società in cui il Gruppo UBI detenga una partecipazione strategica, ovvero in società collegate.

Alla data della presente Relazione, la rilevazione del cumulo degli incarichi dei membri del Consiglio di Gestione di UBI Banca presenta un situazione complessiva in linea con i contenuti regolamentari.

Il Consiglio di Gestione, dopo la propria nomina, ha proceduto ad effettuare, con esito positivo, una verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza in capo a tutti i propri componenti.

Successivamente il Consiglio di Gestione ha altresì effettuato una autovalutazione sulla propria dimensione, composizione e funzionamento, attraverso una analisi condotta in sede consiliare, dopo aver richiesto a ciascun consigliere la compilazione di un apposito questionario di autovalutazione.

In particolare è stata esaminata la dimensione e la composizione del Consiglio e, prendendo a riferimento le vigenti disposizioni statutarie, le competenze professionali e imprenditoriali dei vari Consiglieri, valutando il tutto in rapporto alla dimensioni aziendali ed alle connesse attività gestionali.

Al termine, il Consiglio di Gestione ha confermato all'unanimità l'adeguatezza della propria composizione, dimensione e funzionamento, ritenendo che il complessivo svolgimento dei lavori consiliari in termini di organizzazione, approfondimento degli argomenti, partecipazione dei Consiglieri alle sedute ed alla discussione sia idoneo a garantire una sana e prudente gestione della Banca e del Gruppo.

Il Consiglio di Gestione ha altresì preso atto dei suggerimenti forniti da una significativa minoranza di consiglieri, con particolare riferimento:

- all'opportunità di dedicare maggior tempo delle riunioni alle trattazioni delle fondamentali tematiche di business aziendali;
- ad una maggiore tempestività dei flussi di documentazione informativa prima delle riunioni, al fine di poter adeguatamente approfondire le tematiche oggetto di trattazione.

13.3. Ruolo del Consiglio di Gestione [ex art. 123 bis, comma 2, lettera d), TUF]

Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da 5 componenti.

Le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, ed una volta all'anno nella città di Milano.

Nel corso dell'esercizio 2010 il Consiglio di Gestione si è riunito 28 volte e la durata media delle riunioni è stata di circa 5 ore.

Al fine di agevolare la partecipazione alle sedute consiliari, lo Statuto prevede poi, all'art. 34, la partecipazione a distanza mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza.

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

UBI Banca, in ottemperanza al regolamento di Borsa Italiana, nello scorso mese di gennaio ha comunicato al mercato (e ha reso disponibile nel sito internet) il calendario degli eventi societari per l'anno 2011, con l'indicazione delle date delle riunioni consiliari per l'approvazione dei dati economici-finanziari.

In merito si segnala che per il 2011 sono state programmate n. 24 riunioni, di cui n. 7 già tenutesi.

Almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno, a rotazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.

Il Presidente, sentito ovvero su richiesta del Consigliere Delegato, può invitare alle riunioni consiliari consulenti esterni e/o Dirigenti del Gruppo, quali referenti delle specifiche tematiche, nonché esponenti di Società del Gruppo per essere sentiti su situazioni della Società controllata.

Le funzioni del Consiglio di Gestione sono indicate all'art. 37 dello Statuto, in base al quale al Consiglio stesso spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, tenuto conto delle proposte del Consiglio di Gestione stesso. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

Oltre alle materie per legge non delegabili ed a quelle previste all'art. 36, ultimo comma dello statuto sociale, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione:

- a) la definizione, su proposta del Consigliere Delegato, degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- b) l'attribuzione e la revoca di deleghe al Consigliere Delegato; l'individuazione del consigliere di gestione a cui attribuire le deleghe deve effettuarsi su proposta non vincolante del Consiglio di Sorveglianza, deliberata previa proposta del Comitato Nomine; qualora tale ultima proposta non sia stata formulata dal Comitato Nomine con i quorum prescritti dal relativo Regolamento, la proposta del Consiglio di Sorveglianza da sottoporre al Consiglio di Gestione sarà deliberata con voto favorevole di almeno 17 Consiglieri di Sorveglianza. La revoca delle deleghe è deliberata dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole di almeno 8 membri del Consiglio di Gestione (o di tutti i membri meno uno, per il caso in cui il Consiglio di Gestione sia composto da 7 o 8 membri), sentito il Consiglio di Sorveglianza;
- c) la predisposizione, su proposta del Consigliere Delegato, di piani industriali e/o finanziari, nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies Cod. Civ.;
- d) la gestione dei rischi e dei controlli interni, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'art. 46 dello Statuto sociale;
- e) il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri;
- f) la nomina e la revoca del Direttore Generale, del Condirettore Generale e dei componenti della Direzione Generale, la definizione delle relative funzioni e competenze, nonché le designazioni in ordine ai vertici operativi e direttivi aziendali di Gruppo;
- g) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società appartenenti al Gruppo, fermo quanto previsto al precedente art. 36, secondo comma, lettera c) dello Statuto sociale;
- h) le proposte relative all'assunzione e alla cessione di partecipazioni di controllo nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni non di controllo il cui corrispettivo sia superiore allo 0,01% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;
- i) l'apertura e la chiusura di succursali ed uffici di rappresentanza;
- l) la determinazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, nonché, ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Sorveglianza di cui all'art. 49 dello Statuto, l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive, istruttorie, di controllo o di coordinamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42, secondo comma dello statuto sociale;
- m) la approvazione e la modifica dei regolamenti aziendali e di Gruppo, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'art. 46 comma I, lett. r) dello statuto;
- n) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;
- o) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione del relativo compenso;
- p) la nomina e la revoca, previo parere del Consiglio di Sorveglianza, del Responsabile della funzione del controllo interno e del Responsabile della funzione di conformità, nonché dei responsabili delle funzioni la cui nomina sia di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione in forza di disposizioni legislative o regolamentari;
- q) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- r) l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'art. 2443 Cod.Civ., nonché l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. Civ., previa autorizzazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- s) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli artt. 2446 e 2447 Cod.Civ.;
- t) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- u) le proposte sulle operazioni strategiche di cui all'art. 46, comma I, lett. m) dello Statuto sociale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- v) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza.

Un apposito Regolamento disciplina le regole di funzionamento del Consiglio di Gestione con particolare riferimento a:

- Organizzazione complessiva del lavoro del Consiglio di Gestione
- Definizione dell'ordine del giorno
- Modalità, tempistiche e contenuti della documentazione da inviare ai consiglieri di Gestione prima delle riunioni consiliari al fine di permettere agli stessi di agire in modo informato
- Svolgimento delle riunioni
- Documentazione e verbalizzazione del processo decisionale
- Comunicazione delle determinazioni assunte.

Nel medesimo Regolamento viene dedicata una specifica sezione ai flussi informativi.

Il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi di Statuto, ha stabilito – sentito il Comitato per la Remunerazione – i compensi del Consiglio di Gestione e dei suoi componenti investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe.

I relativi importi sono dettagliatamente illustrati nel prospetto redatto ai sensi dell'art. 78 della Delibera Consob 11971/1999 e riportato nella nota integrativa del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2010 cui si fa rinvio.

La remunerazione dei Consiglieri di Gestione non è legata ai risultati economici conseguiti dalla Banca.

Per quanto concerne l'attuale Consigliere Delegato, quale massimo Dirigente della Banca, è prevista una parte variabile della retribuzione determinata sulla base dei criteri definiti per tutta la categoria dirigenziale.

Nessuno risulta destinatario di piani di incentivazione su base azionaria.

13.4. Organi Delegati

Consigliere Delegato

Il Consiglio di Gestione nel rispetto delle vigenti previsioni statutarie ha attribuito al Consigliere Delegato le seguenti deleghe:

- sovrintendere alla gestione aziendale e del Gruppo;
- curare il coordinamento strategico e il controllo gestionale aziendale e del Gruppo;
- curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza;
- determinare le direttive operative per la Direzione Generale;
- sovrintendere all'integrazione del Gruppo;
- formulare al Consiglio di Gestione proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, curandone l'attuazione tramite la Direzione Generale;
- proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio di Gestione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
- proporre al Consiglio di Gestione le designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e sentito il Direttore Generale;
- promuovere il presidio integrato dei rischi;
- indirizzare alla funzione di controllo interno, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o d'indagine.

Ai sensi dello Statuto il Consigliere Delegato riferisce trimestralmente al Consiglio di Gestione sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì mensilmente al Consiglio di Gestione sui risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo complesso.

Inoltre il Consiglio di Gestione in data 28 aprile 2010, ha affidato al Consigliere Delegato l'incarico di cui all'art. 43 bis dello Statuto Sociale, con il supporto del Direttore Generale per quanto riguarda la fase progettuale dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni.

13.5. Presidente del Consiglio di Gestione

I compiti del Presidente del Consiglio di Gestione sono elencati nell'art. 39 dello Statuto. In particolare, al Presidente del Consiglio di Gestione spettano la legale rappresentanza della Società e la firma sociale e sono attribuiti i compiti tipici del Presidente dell'organo di gestione della Società, che lo stesso esercita in opportuno coordinamento con gli altri organi statuari.

13.6. Altri Consiglieri Esecutivi

In conformità alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il Consiglio di Gestione è costituito in prevalenza da Consiglieri esecutivi, in coerenza con l'attribuzione al Consiglio di Sorveglianza della funzione di supervisione strategica (vedi dettaglio nella tabella di sintesi n. 3).

I Consiglieri di Gestione infatti sono attivamente coinvolti nella gestione della società in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione il quale, per specifico dettato statutario, esercita collegialmente le proprie principali attività in via esclusiva senza possibilità di delega.

Oltre al Consigliere Delegato, lo Statuto (art. 39) assegna al Presidente ed al Vice Presidente poteri e funzioni che sottolineano il loro coinvolgimento nell'amministrazione della Banca.

L'impegno e la responsabilità gestoria dei Consiglieri esecutivi si esplica, oltre che nell'ambito del Consiglio di Gestione, anche a livello di Gruppo attraverso l'assunzione di incarichi nell'ambito degli organi di amministrazione delle principali società controllate da UBI Banca, contribuendo attivamente a garantire l'osservanza da parte delle varie componenti del Gruppo delle disposizioni emanate dalla Capogruppo nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento.

13.7 Consiglieri indipendenti

A sensi di statuto almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in linea con quanto previsto dall'art. 147 quater TUF.

Nell'ambito del Consiglio di Gestione è stato individuato quale consigliere indipendente ai sensi delle sopra citate disposizioni l'ing. Andrea Moltrasio.

Non viene richiesto ai componenti del Consiglio di Gestione il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, anche alla luce della scelta effettuata da UBI Banca di costituire i Comitati previsti dal Codice – per i quali tali requisiti sono richiesti – nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza.

14. Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri al quale è possibile rivolgersi per la risoluzione di ogni controversia che possa sorgere fra Società e/o Soci in relazione all'interpretazione od applicazione dello Statuto e in relazione ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali, decide quale amichevole compositore a maggioranza assoluta dei voti. Ferme restando le ipotesi previste dalla normativa pro tempore vigente il ricorso al Collegio dei Probiviri è facoltativo e le sue determinazioni non hanno carattere vincolante per le parti e non costituiscono ostacoli per la proposizione di vertenze in sede giudiziaria o avanti qualsiasi autorità competente. Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali. Il Consiglio di Gestione e il Direttore Generale o il dipendente da lui designato sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedono riguardanti la controversia da decidere.

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, da 2 membri effettivi e da 2 supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci o non Soci della Società.

Il Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea dei soci in data 9 maggio 2009 per il triennio 2009/2011, è così composto:

Donati avv. Giampiero	Presidente
Caffi avv. Mario	Effettivo
Onofri avv. Giuseppe	Effettivo
Rota avv. Attilio	Supplente
Tirale avv. Pierluigi	Supplente

I Probiviri prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

La loro revoca deve essere motivata.

Se nel corso del triennio viene a mancare un Probiviro effettivo, subentra il supplente in ordine di età. Se viene a mancare il Presidente del Collegio, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Probiviro effettivo più anziano di età.

15. Direzione Generale

Il Consiglio di Gestione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, ha nominato Direttore Generale Graziano Caldiani, attribuendogli le seguenti funzioni e competenze:

- capo della struttura operativa;
- capo del personale;
- curare di regola (salvo diversa indicazione da parte degli organi amministrativi competenti) l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato;
- gestire gli affari correnti in conformità con gli indirizzi degli organi amministrativi;
- assistere, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Gestione;
- curare il coordinamento operativo aziendale e di Gruppo.

Il Consiglio di Gestione ha provveduto alla nomina di quattro Vice Direttori Generali cui sono state affidate diverse responsabilità nell'ambito del Gruppo:

- Rossella Leidi
- Giovanni Lupinacci
- Ettore Giuseppe Medda
- Pierangelo Rigamonti.

16. Sistema di controllo interno

Controlli Interni

Il Sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati, ed, in quanto tale, costituisce elemento essenziale del sistema di corporate governance di UBI Banca e delle Società del Gruppo.

UBI Banca ha adottato un Sistema di controllo interno che, in linea con i principi previsti dal Codice di Autodisciplina, con le istruzioni emanate in materia dall'Autorità di Vigilanza e con il dettato statutario, ripartisce funzioni e competenze fra diversi attori, in costante rapporto dialettico tra loro e supportati da regolari flussi informativi, che contribuiscono all'efficienza ed all'efficacia del Sistema dei controlli medesimo.

Il processo di impostazione del Sistema di controllo interno e la verifica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento del Sistema stesso rientrano tra i compiti degli Organi con funzione di supervisione strategica, controllo e di gestione. A tal fine, il Consiglio di Sorveglianza si avvale dell'attività del Comitato di controllo interno di sua diretta emanazione (composizione, poteri, funzionamento del Comitato di controllo interno sono già stati esaminati nella presente Relazione nel paragrafo specificamente dedicato al Comitato medesimo).

Il Consiglio di Gestione, al riguardo, ai sensi dell'art. 43-bis dello Statuto sociale, ha affidato al Consigliere Delegato, ad esclusivo supporto del Consiglio di Gestione, un ruolo organizzativo, propositivo ed informativo in materia di controlli interni, da esercitarsi in stretta cooperazione e intesa con il Direttore Generale, nel rispetto delle competenze e delle determinazioni assunte in materia dal Consiglio di Sorveglianza.

Principi per l'impostazione del Sistema di controllo interno del Gruppo UBI

Con l'obiettivo di favorire una idonea impostazione del Sistema di controllo interno della Banca e del Gruppo, i competenti organi hanno approvato i "Principi per l'impostazione del Sistema di controllo interno del Gruppo UBI". Tali Principi sono caratterizzati da un ambito di applicazione esteso a tutte le Società del Gruppo e da stabilità nel tempo, costituendo gli elementi di riferimento che guidano la definizione e la realizzazione di tutte le componenti del Sistema di controllo interno.

I principali contenuti di tali Principi possono così sintetizzarsi:

- efficienza evitando sovrapposizione e/o scoperture nei meccanismi di controllo e nel presidio visione sistemica della Control Governance in modo da conseguire elevati livelli di efficacia dei rischi;
- coerenza del processo organizzativo aziendale e di Gruppo che, partendo dalla mission, identifica i valori, definisce gli obiettivi, individua i rischi che ne ostacolano il raggiungimento e attua adeguate risposte;
- conformità alle disposizioni legislative e regolamentari, prima ancora che per vincolo normativo, quale elemento distintivo e fattore critico di successo per valorizzare il rapporto con la clientela e, in ultima istanza, di creazione di valore per tutti i portatori di interesse.

I Vertici della Banca hanno inoltre definito specifiche politiche per la gestione dei rischi che interessano l'operatività del Gruppo.

Nel contesto di detti indirizzi trovano identificazione, tra l'altro, le responsabilità dei diversi attori aziendali in materia di controlli interni:

- controlli di linea (primo livello), affidati ai Responsabili di Unità Organizzative o di Processo risultano integrati nell'ambito dei processi di appartenenza / pertinenza e sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività inerenti la propria mission ai vari livelli gerarchici;
- controlli sui rischi (secondo livello), attribuiti a Funzioni specialistiche (in particolare: Risk Management, Compliance, Controllo di Gestione e Dirigente Preposto), che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione e valutazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio rendimento assegnati;
- revisione interna (terzo livello), svolta dalla Macro Area Audit di Capogruppo e di Gruppo, oltre all'attività di supervisione strategica di pertinenza del Consiglio di Sorveglianza.

Le prime due tipologie di controllo (primo e secondo livello), oltre che soddisfare le esigenze conoscitive dell'Organo di controllo, sono strettamente funzionali all'esercizio quotidiano delle responsabilità attribuite all'Organo di Gestione ed alla Direzione Generale in materia di controlli interni.

Nello specifico, i responsabili dei controlli di secondo livello hanno il compito di individuare, prevenire e misurare nel continuo le situazioni di rischio mediante l'adozione di idonei modelli valutativi, di contribuire alla definizione di policy di assunzione e gestione dei rischi, anche per quanto concerne i limiti massimi di esposizione agli stessi. Al Consiglio di Sorveglianza, al Consiglio di Gestione ed alla Direzione Generale viene fornita adeguata informativa sulla esposizione attuale e prospettica ai rischi, anche tramite l'elaborazione di un apposito tableau de bord utile anche all'azione di monitoraggio e valutazione del Sistema dei controlli interni.

L'attuale configurazione organizzativa prevede la presenza della Macro Area Controllo Rischi, che unifica sotto un unico presidio le Aree Compliance, Risk Management, Antiriciclaggio e Customer Care, e della Macro Area Sviluppo e Pianificazione Strategica, che comprende le Aree Pianificazione e Controlli Direzionali, Sviluppo Strategico, Risk Capital & Policies e Studi, entrambe a riporto del Consigliere Delegato. La funzione di controllo di gestione risulta collocata all'interno della Macro Area Amministrazione e Controllo di Gestione, a riporto del Direttore Generale. In tale contesto, nel secondo semestre 2010, le funzioni suddette sono state interessate da una revisione organizzativa finalizzata tra l'altro ad un ulteriore rafforzamento del presidio dei rischi. Tale innovazione organizzativa ha previsto in particolare, nell'ambito della Macro Area Sviluppo e Pianificazione Strategica, la dismissione dell'Area Risk Capital & Policies con la ricollocazione delle strutture alla stessa facenti capo di seguito esposta: i) Funzione Corporate Social Responsibility posta in staff alla Macro Area Sviluppo e Pianificazione Strategica, ii) Servizio VBM & Pricing collocato a diretto riporto dell'Area Pianificazione e Controlli Direzionali; iii) Servizio Validazione Modelli e Processi posto a diretto riporto della Macro Area Controllo Rischi, iv) Servizio ICAAP e Servizio Risk Policies collocati a diretto riporto dell'Area Risk Management nell'ambito della Macro Area Rischi.

Nell'ambito del Regolamento Generale Aziendale, alle tre Macro Aree citate sono attribuite le seguenti funzioni:

- **Macro Area Controllo Rischi:** Garantisce l'attuazione degli indirizzi e delle politiche definiti per la gestione dei rischi aziendali, assicurando lo sviluppo di un modello di controllo dei rischi indipendente ed integrato. Assicura la misurazione e il controllo sull'esposizione di Gruppo alle diverse tipologie di rischio. In tale ambito garantisce il presidio e l'esecuzione delle attività previste dalle norme in tema di risk management, compliance, antiriciclaggio e customer care. Contribuisce alla diffusione della cultura del controllo all'interno del Gruppo presidiando l'identificazione e il monitoraggio di eventuali disallineamenti rispetto alla normativa di riferimento. Supporta il Consiglio di Gestione e l'Alta Direzione nell'istituzione e nel mantenimento di un efficace ed efficiente Sistema dei Controlli Interni. Supporta il Consigliere Delegato, nel suo ruolo organizzativo, propositivo ed informativo in materia di controlli interni, mediante il coordinamento dei presidi di gestione dei rischi aziendali ed il raccordo con la Macro Area Audit di Capogruppo e di Gruppo, operante nella valutazione dell'adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni;
- **Macro Area Sviluppo e Pianificazione Strategica:** assicura il supporto all'Alta Direzione nella valutazione e realizzazione del Piano Industriale del Gruppo e delle iniziative progettuali strategiche, di finanza straordinaria e/o di impatto rilevante. Assicura il presidio del ciclo di pianificazione e budget del Gruppo e lo sviluppo e la gestione del sistema di reporting direzionale strategico. Assicura il monitoraggio dell'evoluzione del contesto macroeconomico con particolare riferimento alle variabili chiave che impattano in via diretta o indiretta sul conseguimento degli obiettivi economico-patrimoniali del Gruppo. Analizza il posizionamento competitivo del Gruppo nei mercati di riferimento individuando i principali punti di forza e di debolezza rispetto ai benchmark;

- **Macro Area Amministrazione e Controllo di Gestione;** garantisce adeguati livelli di controllo ed indirizza le attività nel rispetto di quanto disposto dalla legge 262/2005, in forza della quale è prevista la figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili. Predisporre la redazione dell'informativa periodica obbligatoria della Capogruppo e consolidata, ai sensi della normativa vigente. Formula e diffonde le linee guida, i criteri, le metodologie e le interpretazioni normative in materia contabile e di bilancio all'interno del Gruppo. Garantisce il presidio delle attività contabili, fiscali, di bilancio e di vigilanza su base individuale (Banca e Società in service) e consolidata, rendicontando, alle scadenze stabilite, all'Alta Direzione i risultati contabili di Gruppo. Garantisce lo sviluppo e la gestione del sistema di controllo di gestione, seguendone l'evoluzione e curando l'omogeneità dell'impostazione metodologica all'interno del Gruppo, assicurando il reporting gestionale delle Banche e delle Società in service per l'Alta Direzione, per le competenti funzioni della Capogruppo (anche a supporto dell'informativa finanziaria) e per le Direzioni delle Banche Rete.

La revisione interna (terzo livello) è invece funzionale ad una valutazione indipendente, a supporto delle responsabilità dell'Alta Direzione, sull'impostazione e sul funzionamento del Sistema di controllo interno o di parti dello stesso. La mission della Macro Area Audit di Capogruppo e di Gruppo è rappresentabile, in estrema sintesi, nel sistematico monitoraggio dell'adeguatezza dei controlli sui rischi a livello di Gruppo, nella valutazione della funzionalità e nel supporto al miglioramento (sotto i profili della efficacia e della efficienza) del Sistema di controllo interno del Gruppo.

La Funzione di Internal Audit dipende dal Consiglio di Sorveglianza ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico, e per il 2010, ha avuto a disposizione un budget di 195.000 euro.

Avvalendosi esclusivamente di risorse interne, la Funzione di Internal Audit effettua attività su UBI Banca, sulle Società Controllate che hanno delegato la revisione interna e, più in generale, su tutte le Società del Gruppo in qualità di capogruppo.

Nel corso del 2010, in coerenza con le linee guida definite e con i disposti normativi in materia, la Funzione di Internal Audit ha verificato la regolarità dell'operatività e l'andamento dei rischi ed ha valutato la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni portando all'attenzione degli Organi Aziendali e dell'Alta Direzione possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione ed alle procedure.

Nello specifico, in considerazione della necessità di supportare lo svolgimento dei compiti attribuiti al Consiglio di Sorveglianza dalle disposizioni normative e regolamentari, oltre che a beneficio del Consiglio di Gestione, ha focalizzato in particolar modo - in relazione alla loro rilevanza - le strutture ed i processi impattati dalle disposizioni in tema di gestione dei rischi (di business, operativi e normativi), oltre ad aver prestato un supporto consulenziale alle attività progettuali in corso aventi impatto sul sistema dei controlli interni.

I competenti Organi della Banca, in considerazione:

- dell'informativa ricevuta dalla Macro Area Audit, dai Vertici aziendali, dalla Direzione Generale e dalla Società di Revisione,
- degli incontri avuti con i Vertici aziendali, le Strutture deputate ai controlli di III (Macro Area Audit) e di secondo livello (gestori dei rischi),
- delle attività messe in atto e programmate dai Vertici aziendali e dal Management per il superamento delle situazioni di attenzione di volta in volta riscontrate nel corso delle verifiche,

esprimono, tenuto conto sia dei recenti interventi adottati sulla configurazione organizzativa della Capogruppo sia delle linee di sviluppo individuate nell'ambito del costante affinamento di specifici aspetti del sistema dei controlli interni aziendali e di Gruppo, un parere di sostanziale adeguatezza dell'impostazione e del funzionamento del sistema dei controlli interni di UBI Banca in qualità di Capogruppo al termine dell'esercizio 2010, fermo restando il presidio degli interventi afferenti le aree di miglioramento emerse.

Con riferimento alle "principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria" ai sensi dell'art. 123 bis comma 2, lettera b) TUF, le stesse sono illustrate nell'allegato 1 alla presente Relazione.

16.1. Consigliere esecutivo incaricato del sistema di controllo interno

Il Consiglio di Gestione ai sensi dell'art. 43-bis dello Statuto sociale, ha affidato al Consigliere Delegato, ad esclusivo supporto del Consiglio di Gestione, un ruolo organizzativo, propositivo ed informativo in materia di controlli interni, da esercitarsi in stretta cooperazione e intesa con il Direttore Generale, nel rispetto delle competenze e delle determinazioni assunte in materia dal Consiglio di Sorveglianza.

Nell'ambito dell'incarico affidato, ha promosso l'approvazione da parte dei competenti organi dei "principi per l'impostazione del sistema di controllo interno del gruppo UBI così come descritti nella parte iniziale del presente paragrafo.

16.2. Preposto al controllo interno

Il Responsabile della Funzione di Internal Audit riveste anche il ruolo di Preposto al controllo interno, incaricato di verificare che il Sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante. Lo stesso riferisce del proprio operato al Consiglio di Sorveglianza anche per il tramite del Comitato di controllo interno ed al Consiglio di Gestione; in particolare, riferisce circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprime la sua valutazione sull'idoneità del Sistema di controllo interno a garantire il rispetto dell'attitudine al rischio definita dai Vertici Societari.

Attualmente il Preposto al controllo interno è il signor Angelo Arrigo nominato dal Consiglio di Gestione con parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza.

La relativa retribuzione è coerente con le politiche retributive definite in conformità alle disposizioni di vigilanza emanate in materia che prevedono, in particolare per quanto attiene la parte variabile, l'assegnazione di obiettivi qualitativi non di tipo economico per determinati soggetti, tra cui il responsabile del controllo interno.

Il Preposto al controllo interno è altresì responsabile della Macro Area Audit di Capogruppo e di Gruppo che non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di area operativa e riporta al Consiglio di Sorveglianza.

16.3. Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

UBI Banca ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo" (di seguito, il "Modello") conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di governance e con le indicazioni contenute nelle Linee Guida ABI.

Il Modello è rappresentato nel “Documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo di UBI Banca Scpa”, approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, il quale è suddiviso in due parti le quali contengono:

- nella parte generale, una descrizione relativa:
 - al quadro normativo di riferimento;
 - alla realtà aziendale (sistema di *governance* e assetto organizzativo di UBI Banca);
 - alla struttura del Modello e alla metodologia scelta per la definizione e l'aggiornamento dello stesso;
 - alla individuazione e nomina dell'organismo di vigilanza di UBI Banca, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
 - alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
 - al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza
 - delle misure e delle disposizioni del Modello;
 - ai criteri di aggiornamento del Modello;
- nella parte speciale, una descrizione relativa:
 - alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Banca ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
 - ai processi/attività sensibili e relativi protocolli di controllo.

Le tipologie di violazioni (reati ed illeciti amministrativi) previsti nella parte speciale del Modello di UBI Banca sono le seguenti:

- reati nei confronti della pubblica amministrazione;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento
- reati societari;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- reati contro la personalità individuale;
- reato di agiotaggio e disciplina del “Market Abuse”;
- reati transnazionali;
- reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o utilità di provenienza illecita;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- delitti di criminalità organizzata;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001 e alla luce delle indicazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, tra le quali in primis l'ABI, UBI Banca ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza in un organismo collegiale composto da:

- due componenti del Consiglio di Gestione;
- il Responsabile dell'Area Affari Legali e Contenzioso;
- il Responsabile dell'Area Compliance;
- un professionista esterno, munito di competenze specifiche in materia.

L'Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali in merito all'adozione ed efficace attuazione del Modello, alla vigilanza sul funzionamento del Modello ed alla cura dell'aggiornamento del Modello. A tal fine sono previste due distinte linee di reporting, la prima, su base continuativa, direttamente verso il Consigliere delegato ed il Direttore generale, la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza.

UBI Banca, in qualità di capogruppo, informa le società controllate degli indirizzi da essa assunti in relazione alla prevenzione dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 e suggerisce i criteri generali cui le controllate possono uniformarsi. In tale contesto UBI Banca nel corso del 2010 ha supportato le attività di aggiornamento del Modello delle Società del Gruppo mediante:

- una fase progettuale finalizzata all'adeguamento del Modello di ciascuna delle principali Società italiane del Gruppo, in relazione agli aggiornamenti normativi intervenuti dal giugno 2009;
- la diffusione delle linee guida di gestione del “Modello” contenute in un apposita iniziativa regolamentare adottata nel corso del 2010 da tutte le Società controllate.

Un estratto del Modello di UBI Banca denominato “Elementi di sintesi del Documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo di UBI Banca Scpa” è in corso di pubblicazione disponibile sul sito internet della Banca.

16.4 Società di revisione

L'incarico di revisore contabile del bilancio individuale e consolidato di BPU era stato conferito in data 10 maggio 2003, per la durata di tre esercizi (dall'esercizio 2003 all'esercizio 2005 incluso) alla KPMG Spa, con Sede Legale in Via Vittor Pisani 25, 20124 Milano. Successivamente l'Assemblea dei Soci del 22 aprile 2006 ha prorogato l'incarico di KPMG Spa di ulteriori 3 esercizi (dall'esercizio 2006 al 2008 incluso).

In data 5 maggio 2007 l'Assemblea ordinaria dei Soci di UBI Banca ha deliberato la proroga, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo n. 303/2006, dell'incarico di revisione contabile dei bilanci e di revisione limitata delle relazioni semestrali su base individuale e consolidata alla KPMG Spa per gli esercizi 2007-2011.

KPMG Spa è iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 00709600159, R.E.A. Milano n. 512867 ed è associata all'ASSIREVI Associazione Italiana Revisori Contabili.

16.5 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Gestione ha nominato, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, Elisabetta Stegher – Dirigente attuale responsabile della Macro Area Amministrazione e Controllo di Gestione della Banca – Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis TUF.

Al Dirigente preposto sono stati attribuiti i seguenti compiti:

- attestare che gli atti e le comunicazioni della Società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale corrispondano alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;
- predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
- attestare - congiuntamente al Consigliere Delegato, mediante apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e alla relazione semestrale - l'adeguatezza e l'effettiva applicazione nel relativo periodo delle procedure di cui sopra nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria Di UBI Banca e del Gruppo.

Il Dirigente Preposto è tenuto altresì a fornire specifica informativa nei confronti del Consigliere Delegato, del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il Controllo Interno; al riguardo, deve predisporre relazioni che consentano agli Organi sociali le valutazioni inerenti l'adeguatezza ed il rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili del Gruppo, verificando altresì la congruità dei poteri e mezzi assegnati al Dirigente preposto medesimo.

Inoltre, ai fini della concreta attuazione del dettato normativo, è stato previsto che il Dirigente deve:

- poter accedere direttamente a tutte le informazioni necessarie per la produzione dei dati contabili; il dirigente potrà accedere a tutte le fonti di informazione della Società, senza necessità di autorizzazioni;
- poter contare su canali di comunicazione interna che garantiscano una corretta informazione infra-aziendale;
- poter costruire in modo autonomo il proprio ufficio/struttura sia con riferimento al personale, che ai mezzi tecnici (risorse materiali, informatiche, ecc.);
- costruire le procedure amministrative e contabili della Società in modo autonomo, potendo disporre anche della collaborazione di tutti gli uffici che partecipano alla filiera della produzione delle informazioni rilevanti;
- avere poteri di proposta/valutazione/veto su tutte le procedure "sensibili" adottate all'interno della Società;
- poter partecipare alle riunioni consiliari nelle quali sono discussi argomenti di interesse per la funzione del Dirigente;
- poter disporre di consulenze esterne, laddove particolari esigenze aziendali lo rendano necessario;
- poter instaurare con gli altri "attori" responsabili del controllo relazioni, flussi informativi che garantiscano oltre alla costante mappatura dei rischi e dei processi, un adeguato monitoraggio del corretto funzionamento delle procedure (società di revisione, direttore generale, responsabile del controllo interno, risk manager, compliance officer, ecc.).

In relazione all'accentramento in Capogruppo della gestione delle procedure amministrative e contabili delle società controllate, nell'ambito delle previsioni introdotte dalla legge 262/2005 è stato attivato il Sistema di Governance Amministrativo e Finanziario per le società controllate da UBI Banca che, tra l'altro, disciplina i controlli interni in relazione alla comunicazione finanziaria prodotta per gli emittenti quotati.

Detto "Sistema" permette una corretta gestione dei diversi profili di rischio connessi all'informativa finanziaria e prevede un'adeguata dotazione di poteri e mezzi in capo al Dirigente Preposto, mediante un "Sistema di attestazioni a cascata".

È infatti previsto il medesimo obbligo di certificazione a carico degli Organi Delegati e del Responsabile Amministrativo delle Società del Gruppo oggetto di consolidamento integrale.

L'attestazione da parte delle società controllate viene portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione nella seduta di approvazione della proposta di bilancio e viene inoltrata alla Capogruppo precedentemente alla seduta del Consiglio di Gestione che procede all'approvazione del progetto di bilancio individuale della Capogruppo e del Consolidato.

Il "Sistema di attestazione a cascata" si completa con una specifica attestazione rilasciata a favore delle Società del Gruppo da un soggetto terzo indipendente qualificato.

In qualità di emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, anche Banca Popolare di Bergamo Spa e Centrobanca Spa hanno proceduto alla nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

17. Interessi dei Consiglieri e operazioni con parti correlate

Le operazioni con gli esponenti aziendali, con gli esponenti di società del Gruppo e con le imprese da questi controllate – tutti soggetti qualificabili come parti correlate – sono regolate a condizioni di mercato e per tali operazioni viene puntualmente osservato il disposto dell'art. 136 D.Lgs. 385/1993 (TUB).

In merito sono state attivate idonee procedure informatiche che, partendo dalle dichiarazioni rilasciate dagli esponenti aziendali, permettono di identificare in via preventiva la potenziale assunzione di una obbligazione diretta o indiretta dell'esponente e conseguentemente di assoggettare l'operazione alla procedura prevista dal citato art. 136 TUB.

La Banca pone particolare attenzione in occasione del compimento di operazioni con parti correlate, rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

In merito si segnala che la Consob, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 - *successivamente modificata con Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010* - ha approvato un [Regolamento](#) recante disposizioni in materia (Regolamento Consob). In particolare la nuova normativa disciplina la procedura da seguire per l'approvazione delle operazioni poste in essere dalle società quotate e dagli emittenti azioni diffuse con i soggetti in potenziale conflitto d'interesse, tra cui azionisti di riferimento o di controllo, componenti organi amministrativi e di controllo e alti dirigenti, inclusi i loro stretti familiari.

I punti cardine del nuovo regolamento sono:

- a) il rafforzamento del ruolo dei consiglieri indipendenti in tutte le fasi del processo decisionale relativo alle operazioni con parti correlate;
- b) il regime di trasparenza;
- c) l'introduzione di un'articolata disciplina di *corporate governance* contenente regole volte ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate (un regime *ad hoc* è previsto per le società che adottano il modello dualistico).

Nell'ambito del Gruppo UBI Banca la disciplina in esame si applica a UBI Banca e IW Bank, in quanto società quotate e al Banco San Giorgio, in quanto società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

In relazione a quanto precede, i competenti organi delle citate società hanno approvato, nei termini previsti dalla vigente normativa un proprio Regolamento che disciplina le operazioni con parti correlate, disponibile sul sito di ciascuna Banca e sono stati definiti processi interni idonei a garantire il rispetto delle nuove disposizioni emanate.

Con specifico riferimento a UBI Banca, il Consiglio di Sorveglianza ha provveduto a nominare al proprio interno un Comitato Parti Correlate al quale dovranno essere sottoposte preventivamente le operazioni con parti correlate rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina; in merito si segnala che, ai sensi del Regolamento UBI Banca, sono state escluse dall'ambito di applicazione dello stesso e non sono soggette agli obblighi informativi prescritti dal Regolamento Consob, fermo quanto prescritto dall'art. 5, comma 8, ove applicabile, del medesimo Regolamento Consob le seguenti operazioni:

- a) Le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Sorveglianza assunte ai sensi dell'art. 2364-bis Cod.Civ., incluse quelle concernenti la determinazione di un importo complessivo per la remunerazione dei consiglieri di sorveglianza investiti di particolari cariche, poteri e funzioni.
- b) I piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 22, lett. b), dello Statuto e in conformità con l'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive.
- c) Le deliberazioni, diverse da quelle indicate alla precedente lett. a), in materia di remunerazione dei consiglieri di gestione investiti di particolari cariche e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche nonché le deliberazioni con cui il Consiglio di Sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che:
 - i. UBI Banca abbia adottato una politica di remunerazione;
 - ii. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione istituito dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 49 dello Statuto;
 - iii. sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - iv. la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.
- d) Le "Operazioni di Importo Esiguo", intendendosi per tali le Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore è inferiore a Euro 250.000 (duecentocinquantamila). Peraltro, qualora una Operazione con Parti Correlate fosse conclusa con un Dirigente con Responsabilità Strategiche, un suo stretto familiare ovvero con società controllate o soggette ad influenza notevole di tali soggetti, la stessa si considererà una Operazione di Importo Esiguo qualora il controvalore non sia superiore a Euro 100.000 (centomila).
- e) Le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'Attività Operativa e della connessa attività finanziaria concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.
- f) Le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.
- g) Le operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Collegate che sono controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate.

Inoltre, in conformità alle indicazioni fornite dalla Consob, è previsto l'assoggettamento alla disciplina in questione anche delle operazioni con parti correlate di UBI Banca compiute da società controllate qualora, in forza di previsioni dello Statuto ovvero di procedure interne adottate dalla Banca, il Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione ovvero anche un esponente aziendale della Banca in forza delle deleghe allo stesso conferite, debba, in via preventiva, esaminare o approvare una operazione da compiersi da parte di Società Controllate.

Nell'ambito del Regolamento interno sono state disciplinate le procedure da applicare nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, operazioni di minore rilevanza e operazioni strategiche. Intendendosi per tali:

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda delle caratteristiche di ciascuna singola operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza di UBI Banca tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato reso pubblico.
 - Se le condizioni economiche dell'operazione sono definite, ai fini della determinazione del controvalore sono considerati:
 - (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
 - (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.
 - Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione corrisponde al valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.
- b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di UBI Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.
 - Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
 - Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
 - (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
 - (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.
 - Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
 - (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che sarà attribuito all'attività a seguito dell'acquisizione;
 - (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
- c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di UBI Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo (quali *infra* definite).

Operazioni Strategiche: le Operazioni con Parti Correlate in relazione alle quali sia chiamato a deliberare il Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 46, lett. m), dello Statuto.

In linea generale in analogia a quanto previsto per i componenti del Consiglio di Gestione dall'art. 2391 C.C., è previsto a livello statutario che anche i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono riferire di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società o del Gruppo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La relativa deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione, salva ogni altra disposizione di legge o regolamento applicabile in materia.

In relazione alle disposizioni normative vigenti emanate in attuazione della Direttiva "MIFID" 2004/39/CE, è stata approvata una "policy interna di gestione delle operazioni personali" che disciplina dettagliatamente gli obblighi in materia di operazioni personali su strumenti finanziari facenti carico a tutti i Soggetti Rilevanti, così come identificati nella sopra citata disciplina.

18. Trattamento delle informazioni societarie

Al fine evitare il rischio di divulgazione impropria di notizie riservate, il Consiglio di Gestione ha approvato i lineamenti della procedura di gestione delle informazioni privilegiate da comunicare al pubblico e di gestione del Registro delle persone con accesso ad informazioni privilegiate. A tal fine è stata messa a punto una procedura volta a delineare le misure di sicurezza da adottare idonee a garantire la massima riservatezza delle informazioni ed a definire l'iter da seguire per la gestione e la diffusione delle informazioni privilegiate.

In particolare, tale procedura disciplina le modalità di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate che riguardano direttamente la Banca o le società controllate e nel contempo impartisce alle società controllate le disposizioni affinché tali società trasmettano tempestivamente alla Banca le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 115 bis del TUF è stato istituito un Registro delle persone che, su base permanente od occasionale, hanno accesso alle informazioni privilegiate che interessano direttamente UBI Banca.

Tale Registro viene gestito anche in nome e per conto delle società del Gruppo che ne hanno delegato la tenuta e gestione alla Capogruppo.

19. Rapporti con gli azionisti

UBI Banca riserva particolare attenzione alla gestione continuativa dei rapporti con i Soci e gli operatori della Comunità Finanziaria nazionale e internazionale, nonché a garantire la sistematica diffusione di un'informativa qualificata, esauriente e tempestiva su attività, risultati e strategie del Gruppo.

A tal fine sono operativi l'"Area Supporto al Consiglio di Gestione e Soci" e lo "Staff Investor Relations"; le informazioni che rivestono rilievo per gli azionisti sono inoltre messe a disposizione in specifiche sezioni dedicate del sito istituzionale del Gruppo (www.ubibanca.it).

L'Area Supporto al Consiglio di Gestione e Soci, per l'ambito "Soci" cura tutti i rapporti con i Soci e gli Azionisti della Banca, istruisce le domande di ammissione a Socio, aggiorna il libro Soci ed il Libro degli Azionisti, provvedendo a tutti gli adempimenti di carattere societario, inoltre coordina i lavori preparatori dell'Assemblea dei Soci della Banca e gestisce tutte le attività connesse.

La Banca ha creato per i Soci Ubi Club, un insieme di nuove agevolazioni bancarie che si aggiungono alle protezioni assicurative già in essere in precedenza: una convenzione di conto corrente a condizioni particolarmente vantaggiose e agevolazioni su altri prodotti/servizi quali deposito titoli, Internet Banking Qui Ubi, cassette di sicurezza e sistemi di pagamento. Le garanzie assicurative, gratuite per i Soci e per le loro famiglie, prevedono una polizza responsabilità civile della famiglia con un massimale di 100.000 euro, una polizza infortuni caso morte e invalidità permanente pari o superiore al 66 %, una diaria da ricovero in seguito ad infortunio e una polizza prelievo sicuro. A queste si aggiunge il servizio Sentinel, per proteggere le proprie chiavi, registrare le date di scadenza, i documenti e i beni importanti e gestire lo smarrimento o il furto delle proprie carte di pagamento. Le agevolazioni bancarie sono riservate ai Soci che siano titolari di un rapporto di conto corrente, mentre le garanzie assicurative sono rivolte alla generalità dei Soci.

Lo Staff Investor Relations ha il compito di seguire nell'ambito delle linee definite dal Vertice della Banca, i rapporti con la Comunità finanziaria (Investitori Istituzionali e analisti finanziari) anche attraverso l'attivazione delle funzioni aziendali competenti e delle Società del Gruppo.

Le Investor Relations garantiscono un'informativa chiara, tempestiva e completa anche attraverso la diffusione di comunicati stampa, la predisposizione di presentazioni e la gestione del portale internet della Banca. Nel 2010 sono stati pubblicati n. 81 comunicati stampa price sensitive (di cui 27 segnalazioni di Internal Dealing) ai sensi della vigente normativa.

20. Assemblee [ex art. 123 bis, comma 2, lett. c), TUF]

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Sorveglianza e determina la remunerazione (stabilendo altresì la medaglia di presenza) dei consiglieri di sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, che verrà ripartito secondo quanto previsto all'Articolo 44 dello statuto sociale; elegge il Presidente ed il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza con le modalità di cui all'Articolo 45 dello Statuto. La revoca dei membri del Consiglio di Sorveglianza deve essere debitamente motivata;
- b) approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione ed i piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari;
- c) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies Cod. Civ., in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;
- d) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato approvati ai sensi dell'art. 2409-terdecies Cod.Civ.;

- e) nomina e revoca la società di revisione incaricata del controllo contabile;
- f) approva il bilancio d'esercizio nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto da almeno due terzi dei membri del Consiglio di Sorveglianza;
- g) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza

In ogni caso, ai sensi dell'art. 28, terzo comma dello Statuto, "ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, l'eliminazione o la soppressione delle sedi operative di Brescia e Bergamo, così come previste ed identificate all'Articolo 3, lo scioglimento anticipato della Società determinato da fatti previsti dalla legge, esclusa l'ipotesi di cui al n.6 dell'art. 2484 Cod.Civ, l'abrogazione o la modifica degli Articoli 23 e 36 dello Statuto e/o l'introduzione di ogni altra disposizione incompatibile con il dettato di tali articoli, così come l'approvazione della modifica o abrogazione del presente capoverso e/o del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto, anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto.

Ferma sempre ogni diversa inderogabile disposizione di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'abrogazione o la modifica degli articoli 45, sesto comma, 48, sesto comma e 49, commi sesto, settimo ed ottavo dello Statuto, nonché del presente capoverso e del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto, che a loro volta rappresentino almeno il 20% del capitale sociale sottoscritto e versato al novantesimo giorno antecedente quello della Assemblea.

Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell'Autorità di Vigilanza Creditizia in relazione a modifiche di norme di legge l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 48, quinto comma".

L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dallo Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Gestione, ovvero, ai sensi dell'art. 151-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dal Consiglio di Sorveglianza ovvero ancora da almeno due dei suoi componenti, fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione previsti dalla legge.

In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto.

La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta dei Soci ha luogo senza ritardo a seguito della presentazione della domanda motivata portante gli argomenti da trattare che deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto al voto alla data della richiesta.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad 1/40 dei Soci aventi diritto alla data della richiesta può, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa. Le sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate ai sensi di legge ovvero dai dipendenti della Società o di sue controllate a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata da idonea documentazione attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della domanda.

Per l'intervento in Assemblea, l'esercizio del voto e per l'eleggibilità alle cariche sociali è necessario che la qualità di Socio sia posseduta da almeno 90 giorni decorrenti dall'iscrizione a libro Soci.

Il Socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. Il Socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Salvo quanto previsto dall'art. 2372, secondo comma C.C., la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco. Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di 3 Soci. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

I componenti del Consiglio di Gestione, così come i componenti del Consiglio di Sorveglianza, non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità. Il diritto di voto in caso di pegno o di usufrutto sulle azioni spetta soltanto al Socio.

Per quanto poi riguarda il funzionamento delle Assemblee, la Banca ha adottato, con apposita delibera assembleare, un Regolamento assembleare redatto seguendo lo schema-tipo elaborato da ABI ed Assonime, volto a disciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea dei Soci, garantendo il diritto di ciascun Socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.

Tale Regolamento è stato altresì pubblicato sul sito internet della Banca nella sezione Corporate Governance e nella sezione Soci.

L'incertezza e la volatilità dei mercati hanno caratterizzato gli andamenti dei corsi azionari per tutto il 2010. In particolare, il titolo UBI Banca ha chiuso la giornata di contrattazione del 30 dicembre 2010 con un prezzo ufficiale pari a 6,591 euro. Nel corso dell'anno, il prezzo minimo e il prezzo massimo registrati durante le negoziazioni sono stati rispettivamente pari a 6,275 e 10,530 euro.

Al 30 dicembre 2010 la capitalizzazione di Borsa di UBI Banca (calcolata sul prezzo ufficiale) si era attestata a 4,2 miliardi dai 6,4 miliardi di euro di fine 2009 confermando UBI Banca al 5° posto tra i gruppi bancari italiani ed al 1° posto fra quelli di matrice popolare. A livello europeo, nella classifica stilata dall'ABI nell'European Banking Report considerando i Paesi dell'Unione Monetaria più la Svizzera, il Gruppo UBI si colloca fra le prime quaranta posizioni.

Allegato A

Cariche rivestite dai membri del Consiglio di Gestione di UBI Banca Scpa in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri(*), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

(**) Società appartenenti al Gruppo UBI Banca

NOME	CARICA RICOPERTA NELL'EMITTENTE	CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ QUOTATE O BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE O DI RILEVANTI DIMENSIONI
Zanetti Emilio	Presidente	Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Banca Popolare di Bergamo Spa (**) Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo – Orio al Serio Spa Consigliere di Amministrazione: - Italcementi Fabbriche Riunite Cemento Spa (*)
Pizzini Flavio	Vice Presidente	Presidente del Consiglio di Amministrazione: - UBI Banca International Sa (**) Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: - UBI Sistemi e Servizi Scpa (**) Consigliere di Amministrazione: - Banco di Brescia Spa (**) Presidente del Collegio Sindacale: - Mittel Generale Investimenti Spa Sindaco Effettivo: - Mittel Spa (*)
Massiah Victor	Consigliere Delegato	Consigliere di Amministrazione: - Banca Popolare di Bergamo Spa (**) - Banco di Brescia Spa (**) - Centrobanca Spa (**) - Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane Spa
Auletta Armenise Giampiero	Consigliere	Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Mistralfin Spa - Rothschild Spa Italia Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione: - Banca Carime Spa (**) Consigliere di Amministrazione: - Banca Popolare di Bergamo Spa (**) - Banca Popolare Commercio e Industria Spa (**) - Banca Popolare di Ancona Spa (**) - Humanitas Spa
Camadini Giuseppe	Consigliere	Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Istituto Atesino di Sviluppo Spa Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Banca Regionale Europea Spa (**) - La Scuola Spa Consigliere di Amministrazione: - Società Cattolica di Assicurazioni Scpa (*) - Banco di Brescia Spa (**) - Banca di Valle Camonica Spa (**) - San Giuseppe Spa
Cera Mario	Consigliere	Presidente del Consiglio di Amministrazione: - IW Bank Spa (*) (**) Vice Presidente: - Banca Popolare Commercio Industria Spa (**) Presidente del Collegio Sindacale: - Italmobiliare Spa (*)
Frigeri Giorgio	Consigliere	Presidente del Consiglio di Amministrazione: - UBI Pramerica SGR Spa (**) - Società Pubblicità & Media Srl - Centrobanca Sviluppo e Impresa SGR Spa (**) - Finanzattiva Servizi Srl (**) - The Sailor Fund - Sicav Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Centrobanca Spa (**) Consigliere di Amministrazione: - B@nca 24-7 Spa (**) - IW Bank Spa (*) (**) - UBI Sistemi e Servizi Scpa (**) - Banca Emilveneta Spa
Gola Gian Luigi	Consigliere	Presidente del Collegio Sindacale: - F2i Reti Italia Sindaco Effettivo: - Sigit Spa
Lupini Guido	Consigliere	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Banca Popolare di Bergamo Spa (**)
Moltrasio Andrea	Consigliere	Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Clinica Castelli Spa - Icro Didonè Spa Amministratore Delegato: - Icro Coatings Spa Consigliere: - Rizzoli Corriere della Sera Mediagroup Spa (*)
Polotti Franco	Consigliere	Presidente del Consiglio di Amministrazione: - O.R.I. Martin Acciaieria e Ferreria di Brescia Spa Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato: - Mar.Bea Srl Consigliere Delegato: - Trafilati Martin Spa Consigliere di Amministrazione: - Banco di Brescia Spa (**)

Tabelle di sintesi

Tabella 1: informazioni sugli assetti proprietari (al 31 dicembre 2010)

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE

	N. AZIONI	% RISPETTO AL C.S.	QUOTATO (indicare i mercati)/NON QUOTATO	DIRITTI ED OBBLIGHI
AZIONI ORDINARIE	639.145.902	100 %	MILANO – MERCATO TELEMATICO AZIONARIO (MTA)	
AZIONI CON DIRITTO DI VOTO LIMITATO				
AZIONI PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO				

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI (attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione)

	QUOTATO (indicare i mercati)/NON QUOTATO	N. STRUMENTI IN CIRCOLAZIONE	CATEGORIA DI AZIONI AL SERVIZIO DELLA CONVERSIONE/ ESERCIZIO	N. AZIONI AL SERVIZIO DELLA CONVERSIONE/ ESERCIZIO
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI	MILANO- MERCATO TELEMATICO AZIONARIO (MTA)	50.129.088	ORDINARIE	MASSIME 255.658.348
WARRANT	MILANO – MERCATO TELEMATICO AZIONARIO (MTA)	639.145.900	ORDINARIE	MASSIME 31.957.295

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE

DICHIARANTE	AZIONISTA DIRETTO	QUOTA % SU CAPITALE ORDINARIO	QUOTA % SU CAPITALE VOTANTE
BLACKROCK INCORPORATED (indiretta - gestione del risparmio)	NO	2,854%	2,854%
SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTOR LLP	SI	2,292%	2,292%
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO	SI	2,278%	2,278%
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA	SI	2,255%	2,255%
NORGES BANK	SI	2,006%	2,006%
C.TASSARA SPA	SI	2,004%	2,004%

In data 3 marzo 2011 si è provveduto alla conversione di nominali 3.417 obbligazioni UBI 2009/2013 in n. 268 nuove azioni UBI Banca. Il nuovo capitale sociale risulta pertanto essere di Euro 1.597.865.425,00 pari a n. 639.146.170 azioni del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna.

Tabella 2: Consiglio di Sorveglianza e Comitati

Carica	Consiglio di Sorveglianza					Comitato Nomine		Comitato per la Remunerazione		Comitato per il Controllo Interno		Comitato Bilancio		
	Componenti	In carica dal	In carica fino al	Lista (M/m) §	indipendenti	Consiglio di Sorveglianza ****	Consiglio di Gestione ****	N. incarichi**	***	****	***	****	***	****
Presidente	FAISSOLA CORRADO	10/5/2008	Assemblea 2013	M	X	86		1	X	100				
Vice Presidente Vicario	CALVI GIUSEPPE	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	100		3	X	100	X	100		
Vice Presidente	FOLONARI ALBERTO (nominato VP il 10/5/07)	5/5/2007	Assemblea 2013	M	X	90		6	X	100	X	91		
Vice Presidente	MAZZOLENI MARIO	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	95		4	X	100				
Consigliere	ALBERTANI BATTISTA	10/5/2008	Assemblea 2013	M	X	90		11						
Consigliere	BAZOLI GIOVANNI	5/5/2007	Assemblea 2013	M	X	67		5	X	100				
Consigliere	BELLINI LUIGI *	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	86	14 (*)	7			X	89		
Consigliere	CATTANEO MARIO *	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	95	25 (*)	10			X	96	X	92
Consigliere	FIDANZA SILVIA	24/4/2010	Assemblea 2013	M	X	93		2						
Consigliere	FONTANA ENIO	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	86		17						
Consigliere	GARAVAGLIA CARLO *	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	86	20 (*)	9	X	100			(sino al 23/4/10)	X 92
Consigliere	GUSMINI ALFREDO	24/4/2010	Assemblea 2013	M	X	93	55 (*)	1					X (dal 27/4/10)	94
Consigliere	GUSSALLI BERETTA PIETRO	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	62		6						
Consigliere	LUCCHINI GIUSEPPE	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	62		6			X	54		
Consigliere	LUCCHINI ITALO *	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	86	14 (*)	12					X	89
Consigliere	MANZONI FEDERICO *	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	100		22	Segr.	100	Segr.	100		
Consigliere	MUSUMECI TOTI S.	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	95		4			X	100		
Consigliere	ORLANDI SERGIO	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	95		4						X 92
Consigliere	PEDERSOLI ALESSANDRO	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	52		3			X	82		
Consigliere	PEROLARI GIORGIO	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	81		4						
Consigliere	PIVATO SERGIO *	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	95	18 (*)	6			X	100		
Consigliere	SESTINI ROBERTO	1/4/2007	Assemblea 2013	M	X	81		15						
Consigliere	ZANNONI GIUSEPPE	24/4/2010	Assemblea 2013	m	X	100		2						
CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO 2010														
Consigliere	FERRO-LUZZI PAOLO	1/4/2007	23/04/2010	M		67								
Consigliere	FIDANZA VIRGINIO	1/4/2007	23/04/2010	M		67								
Consigliere	MOLTRASIO ANDREA	1/4/2007	23/04/2010	M		83								

Quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte dei Soci in occasione dell'Assemblea del 24/4/2010 chiamata a nominare il Consiglio di Sorveglianza: almeno 500 Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare

ovvero da uno o più Soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale.

Quorum vigente richiesto per la presentazione delle liste da parte dei Soci: almeno 500 Soci che abbiano diritto di voto ad intervenire e di votare ovvero da uno o più Soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale.

Comitato per il Controllo Interno: 28

Comitato per la Remunerazione: 11

Comitato Nomine: 4

Comitato Bilancio: 12

NOTE

(*) quale membro Comitato controllo interno.

(§) indicato M/m a seconda che il Consigliere sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).

* iscritto nel Registro dei Revisori Contabili

** Numero di incarichi di amministrazione o controllo ricoperti rilevanti ai sensi dell'art. 148 bis TUF (compresa la carica in UBI Banca Scpa). L'elenco completo degli incarichi è, ai sensi dell'art. 144 quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob, pubblicato dalla Consob e reso disponibile nel proprio sito internet www.consob.it.

*** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione del membro del Consiglio di Sorveglianza al Comitato.

**** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione del Consigliere alle riunioni.

Tabella 3: Consiglio di Gestione

Carica	Componenti	In carica dal	In carica fino a	Indipendenti (ai sensi dell'art. 147 quater TUF) (**)	Esecutivi	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Gestione	Numero altri incarichi (***)
Presidente	ZANETTI EMILIO	2/4/2007	(*)		X	100	3
Vice Presidente	PIZZINI FLAVIO (nominato Vice Presidente il 10/5/2008)	2/4/2007	(*)		X	100	5
Consigliere Delegato	MASSIAH VICTOR (nominato Consigliere Delegato il 27/11/08 con effetti da 1/12/2008)	27/11/2008	(*)		X	100	4
Consigliere	AULETTA ARMENISE GIAMPIERO	2/4/2007	(*)		X	100	7
Consigliere	CAMADINI GIUSEPPE	2/4/2007	(*)		X	93	7
Consigliere	CERA MARIO	2/4/2007	(*)		X	89	3
Consigliere	FRIGERI GIORGIO	2/4/2007	(*)		X	100	10
Consigliere	GOLA GIAN LUIGI	30/06/2010			X	100	2
Consigliere	LUPINI GUIDO	27/04/2010			X	100	1
Consigliere	MOLTRASIO ANDREA	27/04/2010		X		100	4
Consigliere	POLOTTI FRANCO	10/05/2008	(*)		X	100	4
CONSIGLIERI DI GESTIONE CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO 2010							
Consigliere	BERTOLOTTO PIERO	2/4/2007	26/4/2010			90	
Consigliere	BOSELLI MARIO	2/4/2007	26/4/2010			100	
Consigliere	GUSMINI ALFREDO	2/4/2007	22/4/2010			100	

Numero riunioni svolte durante l'esercizio 2010: n. 28 Riunioni

* I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi (2010/2012) e scadono alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione ai sensi dell'art. 46, Lett. a) dello Statuto e sono rieleggibili.

** Non viene richiesto ai componenti il Consiglio di Gestione il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina, anche alla luce della scelta effettuata da UBI Banca di costituire i comitati previsti dal codice - per i quali tali requisiti sono richiesti - nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza.

*** Numero di incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione gli incarichi sono indicati per esteso (allegato A).

Allegato 1

Principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria

Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa del Gruppo UBI Banca è costituito dall'insieme delle regole e delle procedure aziendali, adottate dalle diverse unità operative aziendali, finalizzato a garantire l'attendibilità, l'accuratezza e la tempestività dell'informativa finanziaria.

Al riguardo va richiamato che, la legge 262 del 28 dicembre 2005 (e successive modifiche) "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" con l'inserimento nel TUF dell'art. 154 bis, ha introdotto nell'organizzazione aziendale delle Società quotate in Italia, la figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (di seguito anche semplicemente "Dirigente Preposto") a cui è affidata la responsabilità di predisporre la redazione della documentazione contabile dell'impresa.

La citata riforma si proponeva, fra gli altri obiettivi, quello di potenziare il sistema dei controlli interni in relazione alla comunicazione finanziaria prodotta dagli emittenti quotati e, a tal fine, il Gruppo UBI Banca ha risposto alle disposizioni legislative lanciando una serie di attività progettuali finalizzate, tra l'altro, all'individuazione ed effettiva adozione di un impianto organizzativo e metodologico (modello di governance amministrativo-finanziaria), che inserito in un contesto di compliance integrata, consentisse di regolare in via continuativa le attività inerenti alla verifica del livello di adeguatezza ed effettiva applicazione dei presidi relativi al rischio di informativa finanziaria e conseguentemente, effettuare una corretta valutazione del sistema di controllo interno di riferimento.

Il modello sviluppato è stato approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza rispettivamente in data 15 gennaio 2008 e 6 febbraio 2008, quindi formalizzato in uno specifico Regolamento Aziendale, emanato con il Comunicato di Gruppo 166 del 8 agosto 2008.

Tale modello è ispirato ai principali framework di riferimento riconosciuti a livello nazionale ed internazionale in tema di Sistemi di Controllo Interno sul Financial Reporting, quali il COSO Framework² ed il COBIT Framework³, e comprende diversi ambiti di analisi secondo le seguenti dimensioni:

- presenza di un adeguato sistema di controlli interni a livello societario funzionale a ridurre i rischi di errori e comportamenti non corretti ai fini dell'informativa contabile e finanziaria, attraverso la verifica della presenza di adeguati sistemi di governance e standard comportamentali, corretti processi di gestione del rischio, efficaci strutture organizzative e sistemi di delega. La verifica a livello societario viene svolta utilizzando un apposito strumento denominato "CLC Assessment", che si basa sulla valutazione qualitativa di una serie di fattori di rischio considerati essenziali per ritenere solido ed affidabile un sistema di governance amministrativo finanziario;
- sviluppo e mantenimento di adeguati processi di controllo sulla produzione dell'informativa contabile e finanziaria e successiva verifica nel tempo della loro adeguatezza ed effettiva applicazione; in tale ambito sono comprese le procedure amministrative e contabili che garantiscono la ragionevole certezza sull'attendibilità dell'informativa finanziaria, siano esse relative ai processi di financial reporting in senso stretto, siano esse relative ai processi di business e di supporto considerati comunque significativi ai sensi dell'informativa finanziaria;
- sviluppo di controlli sul governo dell'infrastruttura tecnologica e sugli applicativi afferenti i processi amministrativi e finanziari, e successiva verifica nel tempo della loro adeguatezza ed effettiva applicazione.

In particolare, per quanto concerne lo sviluppo e il mantenimento di adeguati processi di controllo sulla produzione dell'informativa contabile e finanziaria e lo sviluppo di controlli sul governo dell'infrastruttura tecnologica, il framework adottato prevede lo svolgimento delle seguenti fasi di analisi ed indagine:

- individuazione del perimetro di applicazione costituito dalle società del Gruppo, dai conti e dai processi ritenuti significativi. In tale ambito il modello metodologico prevede che i controlli sull'adeguatezza dei processi amministrativo contabili, ai fini della Legge 262/2005, debbano essere effettuati semestralmente su un perimetro d'indagine opportunamente identificato come rilevante/significativo;
- documentazione dei processi e dei relativi rischi e controlli. Tale attività è finalizzata a rilevare e a documentare i processi individuati come rilevanti ai fini L. 262/2005 nonché i rischi connessi di informativa contabile e finanziaria e i relativi controlli posti a loro presidio. La predisposizione di tale impianto documentale rappresenta, infatti, una condizione propedeutica alla successiva verifica dell'adeguatezza del sistema di controllo interno. Il presidio dei rischi di violazione dell'informativa contabile e finanziaria, insiti nel ciclo di vita del dato contabile, è riconducibile al rispetto delle cosiddette "financial assertion", che gli standard internazionali di riferimento definiscono come i requisiti che ogni conto contabile/informativa di bilancio deve assicurare per l'assolvimento degli obblighi di legge. Pertanto le "financial assertion" assumono il ruolo di strumento operativo che guida l'individuazione e la valutazione dei principali presidi di controllo, la cui assenza/inefficacia può pregiudicare il conseguimento della veridicità e della correttezza nella rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo;
- valutazione dei rischi e dell'adeguatezza dei controlli. Tale attività, definita convenzionalmente con il termine "Risk & Control Assessment", si pone l'obiettivo di verificare l'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio e di ogni altra informazione contabile e finanziaria. Essa si conclude con la definizione dei Piani di Azione Correttiva delle eventuali gap (carenze) rilevate nelle fasi di valutazione dell'adeguatezza di cui sopra;
- verifica dell'effettiva e continuativa applicazione dei controlli. Questa fase, nota con il nome di "Test of Effectiveness", è finalizzata alla valutazione dell'effettiva applicazione, nel periodo di riferimento, delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio e di ogni altra informazione contabile e finanziaria. Durante tale fase si procede alla verifica dell'attuazione dei controlli previsti dall'impianto documentale predisposto nella fase di formalizzazione dei processi/procedure. Tale attività può portare all'individuazione di eventuali carenze che richiedono la predisposizione di opportuni Piani di Azione Correttiva;
- definizione e monitoraggio degli interventi correttivi da porre in essere a fronte delle verifiche effettuate. Sulla base dei Piani di Azione Correttiva di cui sopra, la metodologia prevede l'attivazione di un percorso strutturato che, mediante specifici momenti di monitoraggio,

2. COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) è un'organizzazione privata volontaria volta al miglioramento della qualità del financial reporting attraverso l'utilizzo di principi etici nel business, di controlli interni efficaci e di un adeguato sistema di corporate governance.

3. Il COBIT (Control Objectives for IT and related technology Framework) è stato predisposto dall'IT Governance Institute, organismo statunitense che ha l'obiettivo di definire e migliorare gli standard aziendali nel settore IT.

In particolare il Gruppo UBI ha adottato il Framework IT Control Objectives for Sarbanes Oxley, definito specificatamente a presidio dell'informativa finanziaria.

conduca ad un effettivo potenziamento dei presidi di controllo attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei process owner competenti ed al conseguente aggiornamento del correlato impianto normativo interno;

- valutazione del livello di adeguatezza del sistema di controllo interno posto a presidio dell'informativa finanziaria prodotta. La valutazione finale è formalizzata in una specifica attestazione posta all'attenzione della Direzione Generale e del Consiglio di Gestione.

Le fasi operative sopra descritte sono condotte, secondo metodologie specifiche mutuata dagli standard internazionali di riferimento, a cura di una struttura specialistica interna alla banca allo scopo attivata, nonché con il supporto di diversi altri attori aziendali, a vario titolo coinvolti negli adempimenti specifici richiesti dalla Legge 262/20 05.

In particolare è previsto il coinvolgimento:

- dell'Area Organizzazione di UBI e di UBI Sistemi e Servizi nella predisposizione e manutenzione dell'apparato documentale, funzionale alle esigenze di valutazione di adeguatezza ed effettività delle procedure aventi impatto sull'informativa contabile e finanziaria;
- delle altre funzioni di controllo interno (in particolare, Macroarea Audit di Capogruppo e di Gruppo, Area Risk Management), al fine di conseguire sinergie organizzative e coerenza valutativa tra le differenti strutture interessate.

Inoltre il modello di governance amministrativo-finanziaria definito prevede il cosiddetto "sistema di attestazioni a cascata", in funzione del quale gli organi delegati delle singole società/outsourcer del Gruppo UBI Banca predispongono specifiche attestazioni interne indirizzate al Consigliere Delegato e al Dirigente Preposto della Capogruppo.

Preliminarmente al rilascio delle attestazioni ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 58/1998 sul bilancio d'esercizio, sul bilancio consolidato e sul bilancio semestrale abbreviato, viene redatta una specifica relazione da parte dello staff a diretto riporto del Dirigente Preposto che contiene, tra l'altro, un giudizio di sintesi sulla bontà ed efficacia del sistema di controllo interno amministrativo contabile, sottoposta al giudizio preventivo del Direttore Generale. Tale relazione viene portata, con cadenza semestrale, all'attenzione del Consiglio di Gestione.